

137.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1982

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ACCAME: Sull' <i>iter</i> del decreto ministeriale che regola la equivalenza pensionistica conseguente al passaggio della Cassa di previdenza marinara all'INPS (4-12344) (risponde MANNINO, <i>Ministro della marina mercantile</i>).	8580	ALICI: Sulla decisione dell'AGIP di disdire la concessione della gestione dell'impianto di erogazione di carburante marino installato sulla banchina del porto di Rimini (Forlì) alla locale cooperativa lavoratori del mare (4-15531) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	8585
ACCAME: Per l'adozione di provvedimenti volti ad aggiornare il decreto ministeriale del 1947 che attribuisce al RINA alcuni poteri da ritenere revocati dalla legge n. 616 del 1962 (4-12561) (risponde MANNINO, <i>Ministro della marina mercantile</i>).	8580	BALESTRACCI: Sul parere espresso dal Ministero della sanità sull'uso nei processi di lavorazione del CIDAL nello stabilimento FARMOPLANT di Massa (Massa Carrara) (4-14987) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro della sanità</i>).	8586
ACCAME: Per la tutela del nucleo storico di La Spezia (4-13173) (4-13234) (risponde SCOTTI, <i>Ministro per i beni culturali e ambientali</i>).	8581	BELLOCCHIO: Sulle ordinanze di sgombero emesse dal comune di Caserta, adottate nei confronti dei proprietari di immobili situati nel centro storico di Caserta (4-15840) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	8587
ACCAME: Sui motivi in base ai quali la capitaneria di porto di Olbia (Sassari) ha autorizzato la partenza della nave <i>Boccaccio</i> pur mancando alcune condizioni di sicurezza (4-13514) (risponde MANNINO, <i>Ministro della marina mercantile</i>).	8583	BIANCHI: Per l'assunzione, da parte del Ministero del tesoro, delle gestioni di liquidazione delle casse mutue provinciali per i lavoratori autonomi (4-14637) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8589
ACCAME: Sull'eccessivo inquinamento che verrebbe causato alla zona di La Spezia dal progettato incremento di produzione della locale centrale ENEL (4-14937) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro della sanità</i>).	8585	CACCIA: Per l'adozione di provvedimenti volti a porre fine ai continui episodi di criminalità sui vagoni letto (4-13721) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	8590

	PAG.		PAG.
CARTA: Per un intervento volto a garantire in Sardegna le prestazioni ed i servizi assistenziali a favore dei sordomuti, in attesa del trasferimento alla regione delle suddette funzioni (4-13081) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8591	COSTAMAGNA: Sul disservizio del recapito corrispondenza presso None (Torino) (4-15751) (risponde GASPARI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>).	8596
CAVALIERE: Sui criteri delle assunzioni di personale effettuate dalla Cassa di risparmio di Puglia (4-15380) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8592	COSTAMAGNA: Sulla vicenda giudiziaria conclusasi con la condanna a 14 anni di reclusione e tre di libertà vigilata inflitta ai coniugi Giuseppe Oneda e Consiglia Costanzo, ritenuti responsabili di aver causato volontariamente la morte della figlia Isabella omettendo di curarla per motivi religiosi (4-16144) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	8597
CAVIGLIASSO: Per l'aumento dell'attuale limite di reddito previsto per la sussistenza del requisito della nullatenenza ai fini della concessione della pensione di reversibilità a orfani maggiorenni, collaterali e genitori di dipendenti o pensionati statali (4-13347) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8593	DE CAROLIS: Sullo stato di agitazione del personale del Banco di Sicilia a causa dei metodi seguiti nelle promozioni (4-12295) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8599
COSTAMAGNA: Sull'opportunità del cambiamento delle norme che disciplinano il numero dei passeggeri imbarcati sui traghetti (4-03472) (risponde MANNINO, <i>Ministro della marina mercantile</i>).	8594	ESPOSTO: Sull'accordo tra l'ANIC e la Federconsorzi per la concessione a quest'ultima dell'esclusiva di vendita dei concimi (4-15906) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	8600
COSTAMAGNA: Per il pagamento degli stipendi, relativi al secondo semestre 1981, a circa 50 dipendenti dell'ufficio del ministro per il coordinamento della ricerca scientifica (4-13920) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8595	FRANCHI: Per la definizione della pratica di equo indennizzo in favore dell'appuntato di pubblica sicurezza Elio Fanetti (4-13839) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	8601
COSTAMAGNA: Sul funzionamento dell'unità sanitaria locale di Moncalieri (Torino) (4-14536) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro della sanità</i>).	8595	GAROCCHIO: Per la sollecita erogazione dei ratei di pensione provvisoria a favore del personale docente e non docente collocato a riposo, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1973, n. 1092 (4-13278) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8601
COSTAMAGNA: Sul corso per dietista ospedaliero istituito presso l'ospedale San Giovanni di Torino (4-14702) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro della sanità</i>).	8596	GAROCCHIO: Per la concessione della libertà provvisoria al signor Guido Beretta arrestato a Milano il 10	

VIII LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1982

	PAG.		PAG.
ottobre 1980 in seguito alle dichiarazioni rese all'autorità giudiziaria dal detenuto Marco Barbone (4-15450) (risponde DARIDA, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>).	8602	fettuate dall'ENPAS, a tutela dei reali interessi dei destinatari delle medesime (4-14502) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8606
GIOVAGNOLI SPOSETTI: Per una interpretazione univoca delle leggi in materia di indennità di accompagnamento agli invalidi civili, e di altre prestazioni indipendentemente dalle cause invalidanti (4-15827) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro della sanità</i>).	8603	RUSSO RAFFAELE: Per l'adozione di provvedimenti volti al mantenimento dei livelli occupazionali dello stabilimento FAG di Sant'Anastasia (Napoli) (4-15349) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	8607
LO PORTO: Sui motivi per i quali l'ospedale dei bambini Giovanni Ingrassia di Palermo abbia scelto la città di Cassino (Frosinone) per l'espletamento del concorso per assistenti per la divisione di gravidanza ad alto rischio destinati all'ospedale medesimo (4-14101) (risponde ALTISSIMO, <i>Ministro della sanità</i>).	8603	SERVADEI: Sui motivi in base ai quali è stato concesso alla Cassa di risparmio di Bologna di aprire nuovi sportelli a Rimini (Forlì) e Imola (Bologna) dove già operano autonome Casse di risparmio (4-14195) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8609
LUCCHESI: Sulla grave situazione finanziaria di alcune unità sanitarie locali, con particolare riferimento a quella di Lucca (4-15664) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8604	SICOLO: Per un intervento volto ad impedire il trasferimento ingiustificato di un tecnico di grandi capacità della fabbrica Pignone Sud di Bari (4-15687) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	8610
RALLO: Per il potenziamento dell'organico della polizia a Catania (4-15064) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	8605	SPATARO: Sul ritardo con il quale il CPDEL procede alla liquidazione delle pensioni e delle indennità di fine servizio spettanti agli ex dipendenti degli enti locali (4-15156) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8610
RAMELLA: Sull'opportunità che il Ministero del tesoro sblocchi i fondi necessari per garantire le cure idro-fango-talasso termali agli invalidi civili del lavoro (4-15329) (risponde ANDREATTA, <i>Ministro del tesoro</i>).	8605	ZANFORLIN: Sulle numerose segreterie comunali in provincia di Rovigo ancora prive del titolare (4-08709) (risponde ROGNONI, <i>Ministro dell'interno</i>).	8612
REGGIANI: Sui provvedimenti adottati, stante le disposizioni impartite per una diversa erogazione delle prestazioni residue ancora ef-		ZARRO: Sul potenziamento dei caselli autostradali di Caianello (Caserta) sulla A-2 e di Benevento-Castel del Lago sulla A-17 (4-15920) (risponde DE MICHELIS, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>).	8612

ACCAME. — *Ai Ministri della marina mercantile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — quale sia lo stato di avanzamento della stesura della normativa ministeriale (decreto ed eventuali disposizioni discendenti) necessaria per regolamentare l'equivalenza pensionistica conseguente al passaggio dalla Cassa di previdenza marinara all'INPS. (4-12344)

RISPOSTA. — In applicazione dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979 n. 663, convertito con modificazioni nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e stato predisposto, nella sua completa articolazione normativa, fin dal dicembre 1980, dall'apposito gruppo di lavoro costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno schema di disegno di legge di riforma del sistema pensionistico dei marittimi, che prevede il trasferimento degli iscritti alla cassa nazionale per la previdenza marinara dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPS.

Tale schema di provvedimento, sul quale si sono espresse favorevolmente anche le organizzazioni sindacali della gente di mare e dell'armamento, è stato trasmesso alle altre amministrazioni interessate per il preventivo assenso, condizionatamente al quale si potrà dare avvio alla ulteriore procedura richiesta per l'approvazione del provvedimento da parte del Parlamento.

Il Ministro della marina mercantile: MANNINO.

ACCAME. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere quali iniziative intende prendere per aggiornare il decreto ministeriale del 1947 che attribuisce al RINA alcuni poteri da ritenere revocati in forza dell'articolo 37 della legge 5 giugno 1962, n. 616, e in particolare i compiti seguenti specificati dal suddetto decreto: « ... omissis ... per le navi e i galleggianti destinati alla navigazione marittima le operazioni o funzioni attinenti ... alla sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, alla prevenzione ed estinzione degli incendi a bordo e ... all'esercizio della navigazione, sono affidate al RINA ».

Quanto sopra tenendo presente che la legge 5 giugno 1962, n. 616 sulla « Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare » recita, in relazione alla istituzione, composizione, attribuzioni della commissione ministeriale:

« Articolo 6 - I certificati di sicurezza e d'idoneità sono rilasciati dall'autorità marittima in base alle disposizioni contenute nel capo IV della presente legge...

Articolo 7 - I requisiti tecnici necessari per ottenere il rilascio dei certificati di sicurezza o d'idoneità sono determinati dai regolamenti di esecuzione della presente legge.

Articolo 25 - Per gli accertamenti relativi alla sicurezza della navigazione, esclusi quelli di cui al capo II della presente legge (bordo libero), è costituita presso ogni Capitaneria di porto una com-

missione di visita, nominata dal comandante del porto. La commissione è presieduta dal comandante del porto o da un ufficiale superiore da lui designato ed è composta dal medico di porto e da un ingegnere o perito designato dall'ente tecnico...

Articolo 28 - La commissione di visita provvede agli accertamenti necessari per il rilascio ed il rinnovo dei certificati di sicurezza o d'idoneità per le navi di stazza lorda uguale o superiore alle 200 tonnellate. Al rilascio dei certificati provvede l'autorità marittima sulla base dei verbali redatti dalla commissione. La commissione di visita accerta, altresì, l'idoneità al trasporto dei passeggeri... ».

Quanto sopra tenendo anche conto che la legge n. 616 prevede in merito alle procedure da adottare in commissione per le navi classificate o con certificato d'idoneità quanto segue:

« Articolo 27 - Le navi munite di certificato di classe... nonché le navi munite di certificato di navigabilità sono dispensate, in occasione delle visite di cui agli articoli precedenti, degli accertamenti che hanno formato oggetto di visite o constatazioni o verifiche da parte dell'Istituto di classificazione ». (4-12561)

RISPOSTA. — Il decreto ministeriale del 22 gennaio 1947, n. 340, è stato superato dalla legge 5 giugno 1962, n. 616, e, a più forte ragione, dal decreto del Presidente della Repubblica del 1972 che ha approvato il regolamento alla legge n. 616 e alla SOLAS 60 (Convenzione di Londra sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare).

Ai sensi della richiamata normativa, tutti i certificati sono rilasciati dall'autorità marittima, fatta eccezione per quello di sicurezza di costruzione, che continua ad essere rilasciato dal RINA (registro navale italiano), su delega dello Stato, per l'ovvia ragione che il RINA ha il controllo della costruzione, e pertanto è più facile ad esso rilasciare la relativa certificazione, che altrimenti sarebbe rilasciata

dall'Amministrazione su dichiarazione del RINA.

Il Ministro della marina mercantile: MANNINO.

ACCAME. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione.* — Per conoscere -

alla luce del fatto che dell'antico nucleo storico di La Spezia, così come chiaramente individuato, fino al secolo scorso e per la quasi totalità dell'area urbana, dalla cinta muraria risalente alla prima edificazione del 1300, restano oggi in piedi solo strutture disperse, ultimi residui degli interventi che ebbero inizio nella seconda metà del 1800, in concomitanza con i primi lavori di costruzione dell'arsenale militare, e che si sono protratti fino ai giorni nostri; strutture residue che sono sopravvissute ai danni ingenti subiti dal tessuto urbano nel corso del secondo conflitto mondiale ed ai successivi interventi edilizi;

preso a documento di riferimento la « carta tecnico-turistica del territorio comunale di La Spezia », per la parte relativa a « Sviluppo del centro urbano » (scala 1:3000), edita nel dicembre 1980 a cura del comune -:

se gli elementi di organizzazione periferici dei dicasteri cui è rivolta la presente interrogazione abbiano stabilito, di concerto con le competenti autorità locali, di porre sull'area della città di La Spezia definita - sulla carta a riferimento - « Centro storico, nucleo abitato nel 1700 » il vincolo di assoluta conservazione urbanistico-architettonica, assoggettando a specifica valutazione tutte le ipotesi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione dell'esistente, qualunque ne sia l'attuale grado di conservazione;

se si ritenga di dover includere nell'area del « centro storico », così come sopra richiamata, l'area già occupata dall'edificio prospiciente la Piazzetta del Bastione denominato « Casa del sale » e recentemente demolito e quella della piaz-

zetta stessa, nonché le strutture esistenti nell'area compresa tra il perimetro del « centro storico » — come attualmente individuato — e la congiungente di via Rattazzi con la scalinata Quintino Sella (in particolare, fino alla intersezione con via del Prione), strutture che risalgono in parte — per quanto noto — al periodo medievale e nell'ambito delle quali sopravvivono gli ultimi resti, di una certa consistenza, del perimetro a valle dell'antica cinta muraria.

Per conoscere — altresì — quali siano stati i precisi vincoli posti, a suo tempo, per i lavori di consolidamento, ristrutturazione e conservazione del castello-fortezza di San Giorgio e dei superstiti tratti di antiche mura ad esso collegate ed ancora esistenti e quali siano le previsioni consolidate relativamente alla disponibilità degli stanziamenti residui, necessari per il completamento dei lavori ormai iniziati da tempo. (4-13173)

ACCAME. — *Ai Ministri dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione.* — Per conoscere —

in riferimento a precedenti interrogazioni dello stesso interrogante e concernenti la situazione urbanistico-architettonica della città di La Spezia;

appurato che la stessa « carta tecnico-turistica del territorio comunale » edita nel dicembre 1980 dal comune di La Spezia, là dove segnala i « monumenti e luoghi di interesse storico, artistico ed ambientale » esistenti nell'area urbana e nei dintorni della città, individua un ridottissimo numero di strutture degne di menzione;

considerato che, in un tale contesto, la salvaguardia e la conservazione dell'esistente ed il recupero di quanto sopravvissuto dei secoli trascorsi diviene naturalmente impegno prioritario, in termini di recupero culturale ed ambientale, prima che il poco rimasto vada irreparabilmente perduto —

quali tempestive iniziative si intendono avviare, in accordo con le autorità locali competenti per giurisdizione, al fine di salvaguardare le strutture superstiti dell'antica cinta muraria del 1300, con particolare riguardo: per la parte a monte, ai tratti ancora abbastanza integri che si congiungono all'antico Castello-Fortezza di San Giorgio; per la parte a valle, agli spezzoni sopravvissuti nell'area retrostante la chiesa di Santa Maria (già cattedrale) nonché alle componenti che — per quanto noto — ancora esistono, in parte in superficie in parte sotto l'attuale livello stradale, su un tratto di via F. Cavallotti (là dove congiunge via del Prione con via Ferruccio) e inglobate in alcuni edifici o nelle aree delle antiche porte di San Francesco e di San Bernardino, di Piazzetta del Bastione, di Vicolo delle Mura.

Per conoscere altresì se — nella prospettiva sopra individuata — si intende effettuare prospezione e portare avanti le conseguenti azioni di recupero, salvaguardia e conservazione delle fondamenta dell'antico Palazzo Comunale che insisteva su piazza Beverini e fu distrutto dai bombardamenti nel corso del secondo conflitto mondiale, riportando in luce quanto sepolto nell'area della piazza e recuperando quegli elementi strutturali dello stesso che in parte (elementi di colonnato) risulterebbero conservati nell'area che fiancheggia l'edificio sede dell'Accademia Lunigianese di scienze « Capellini » affacciandosi su via XX settembre, ed in parte sarebbero ammassati a protezione della radice del Molo Italia. (4-13234)

RISPOSTA. — Ai fini della tutela della porzione residua del centro storico di La Spezia, intendendosi con tale denominazione quanto rimasto del nucleo abitato del 1860, il competente ufficio periferico di questa Amministrazione ha già da tempo preso gli opportuni contatti con l'amministrazione comunale al fine di coordinare gli interventi di risanamento del centro storico progettati nei cosiddetti piani di recupero come definiti dall'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Tali piani predisposti dall'amministrazione comunale prevedono infatti interventi di recupero e risanamento conservativo degli immobili più degradati del nucleo storico, al fine di evitare il progressivo abbandono di tale zona da parte dei residenti e la conseguente possibilità di demolizione e ricostruzione ad opera della speculazione edilizia.

La sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria, pur non avendo più, per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, specifica competenza sulla tutela dei centri storici che, come in questo caso, non presentano beni dichiarati di rilevanza monumentale, ha tuttavia svolto un'azione di indirizzo e tutela dell'edilizia storica del centro spezzino, riconoscendo l'importanza della conservazione delle poche tracce storiche esistenti in un nucleo urbano profondamente alterato, quale è quello in questione.

In merito all'estensione di tale area fino all'area dell'ex Casa del sale, non si ravvisa una rilevanza tale da giustificare l'ampliamento, in quanto, a parte la doverosa conservazione dei toponimi, ben poche tracce dell'edilizia preesistente permangono per giustificare all'informe e disordinata edilizia esistente l'appellativo di centro storico.

Sarà invece valutata l'opportunità o meno di creare un vincolo archeologico su tale area, essendo in passato state trovate tracce di probabili edifici romani e reperti di varia natura.

Il problema della tutela delle mura e del castello San Giorgio è da tempo all'attenzione di questa Amministrazione, trattandosi di zona di grande interesse e già oggetto di studi particolareggiati.

In particolare, per il castello è stata già predisposta una perizia di pronto intervento per lavori di restauro per un importo di 80 milioni di lire che sarà finanziata nel 1982.

Per quanto concerne il recupero delle fondamenta dell'antico palazzo comunale, si fa presente che si tratta di zone profondamente trasformate, che richiedono ampi studi di ricerca e che l'attuale scar-

sa disponibilità di fondi non consente, per ora, di intervenire su complessi od aree che occorre riportare in luce mediante scavo archeologico.

Il Ministro per i beni culturali e ambientali: SCOTTI.

ACCAME. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere:

se sia a conoscenza di quanto accaduto il giorno 4 febbraio 1982 nel porto di Olbia, quando il M/T *Boccaccio* è partito per Civitavecchia, su disposizione della locale Capitaneria di porto, malgrado 11 membri « di coperta » dell'equipaggio, più alcune persone di « camera », avessero lasciato la nave perché insoddisfatti delle modalità con le quali erano stati eseguiti i controlli a bordo, a seguito di una comunicazione anonima con la quale si affermava che era stato introdotto sulla nave un ordigno esplosivo;

se risponda a verità che l'ingiunzione di partire per Civitavecchia al comandante sia stata motivata con ragioni di « ordine pubblico ».

Per conoscere anche quali siano state nel dettaglio, nella circostanza in esame, le modalità esecutive della ispezione a bordo del *Boccaccio*, se essa abbia comportato o meno lo sbarco dei passeggeri e/o degli automezzi, quanto sia durata e da chi sia stata effettuata.

Per conoscere, infine, quale normativa ministeriale o discendente regolamenti la casistica relativa alla autorizzazione alla partenza di navi quando l'equipaggio è carente di uno o più degli elementi previsti dalle tabelle e se — nel caso considerato — la assenza da bordo di ben 11 persone « di coperta » e di alcune persone « di camera » non potesse (o dovesse) costituire oggettivo impedimento alla partenza soprattutto ai fini della sicurezza dell'unità e della salvaguardia dei passeggeri, nel caso si fossero verificate — nel corso della navigazione — situazioni di emergenza. (4-13514)

RISPOSTA. — Il giorno 4 febbraio 1982, alle ore 23 circa, e cioè pochi minuti prima della partenza della motonave *Bocaccio* dal porto di Olbia (Sassari), perveniva alla agenzia della società Tirrenia, sita alla stazione marittima del porto, una telefonata anonima ricevuta dal vicedirettore dell'ufficio, con la quale veniva segnalata la presenza di una bomba sulla nave in oggetto.

Il predetto impegato avvisava immediatamente il comandante il traghetto che a sua volta si rivolgeva telefonicamente alla capitaneria di Olbia chiedendo istruzioni.

Si disponeva la immediata sospensione della partenza della nave e si richiedeva al commissariato di polizia l'invio a bordo di personale per le ispezioni e perlustrazioni del caso. A detti uomini, alle dipendenze del locale commissario, si aggiungevano i marinai della capitaneria di porto di Olbia e alcuni membri dell'equipaggio che, formate numerose squadre, dalle ore 0,30, alle ore 2,40, ispezionavano vari locali della nave, ponendo particolare attenzione agli spazi occupati dai passeggeri. Durante tutto l'arco di tempo intercorso per l'effettuazione delle operazioni di controllo, non si è verificato alcun grave atto di intemperanza da parte di alcuno, per cui in nessun momento della prolungata sosta della nave si è temuto per una eventuale compromissione dell'ordine pubblico.

Circa le modalità esecutive della ispezione, la capitaneria di porto di Olbia assicura di essersi attenuta alle disposizioni emanate da questo Ministero con circolare n. 93, serie prima - titolo: Polizia e sicurezza dei porti - Vigilanza costiera - del 21 giugno 1976, prot. 5204119.

Alle ore 2,45, constatato che ogni ricerca aveva dato esito negativo, la capitaneria di porto comunicava al comandante della nave il nullaosta dell'autorità marittima alla prevista partenza per Civitavecchia. Ai passeggeri e ai membri dell'equipaggio, che in precedenza tramite impianto interfonico erano stati messi al corrente della situazione, veniva comuni-

cato che la partenza sarebbe avvenuta alle ore 3, essendo stato scongiurato il presunto pericolo.

A questo punto i membri dell'equipaggio, dichiarandosi insoddisfatti della ispezione eseguita dalle citate squadre, manifestavano la volontà di non restare a bordo e, dopo aver comunicato il proprio nome al comando di bordo, sbarcavano portandosi sotto la pensilina della stazione marittima. Valutata con il comandante la composizione quantitativa e qualitativa dell'equipaggio rimasto al proprio posto e disposto ad una prestazione straordinaria e avuta assicurazione che non sarebbe stata compromessa in nessun momento della traversata (sette ore) la sicurezza della navigazione, si convalidavano le spedizioni.

Alle ore 3,30 la nave iniziava la manovra di uscita dal porto, facendo rotta su Civitavecchia ove giungeva alle ore 10,35 senza alcun incidente. La capitaneria di porto di Olbia ha convalidato le spedizioni della nave per Civitavecchia, dopo il volontario sbarco delle 11 persone di coperta, tenendo presente che a bordo erano comunque presenti ed impiegabili altre 24 persone di coperta, così distinte: cinque ufficiali, due sottufficiali, otto marinai, due giovanotti di prima, tre giovanotti di seconda, tre mozzi e un pennese.

Si accenna a tal proposito che le motonavi traghetto (tipo espresso) della TTE (*trans Tirreno express*) dalle analoghe caratteristiche strutturali che collegano il porto di Olbia a Livorno, con una navigazione di durata di circa 11 ore, compiono normalmente la traversata con un totale di 13 persone di coperta, come del resto previsto dalle relative tabelle di armamento.

Si conferma che, prima di procedere al rilascio delle spedizioni *ex* articolo 181 del codice della navigazione, non è emerso alcun elemento che poteva apparire causa di pericolo per la sicurezza della navigazione anche nella eventualità di situazioni di emergenza. Basti pensare che quella traversata avveniva con un numero dimezzato (551) di passeggeri rispetto a quello consentito (1000/1200).

La riprova, infatti, è avvenuta nelle successive spedizioni rilasciate dalla capitaneria di porto di Civitavecchia dal cui porto la nave è ripartita dopo una breve sosta, con lo stesso equipaggio rinforzato di sole quattro unità.

Si riferisce infine che la capitaneria di porto di Olbia, ritenendo che nel comportamento tenuto nella circostanza dai marittimi sbarcati si fosse configurata l'ipotesi del reato previsto e punito dall'articolo 1091 del codice della navigazione, ha rapportato l'accaduto alla locale autorità giudiziaria.

Il Ministro della marina mercantile: MANNINO.

ACCAME. — *Ai Ministri della sanità e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere — in riferimento a notizie di stampa secondo cui, in futuro, alla locale centrale ENEL di La Spezia si dovrebbe:

a) portare la produzione dagli attuali 900 megawatt a 1.200 megawatt;

b) bruciare per l'alimentazione della centrale 2 milioni di tonnellate di carbone contro un consumo attuale di 1 milione e 400 mila —:

se sia noto ai Ministri che la combustione di tale quantità di carbone (supponendo che il contenuto di zolfo sia pari all'1 per cento e che dia residui in ceneri pari al 10 per cento) produrrebbe ogni giorno oltre 100 tonnellate di anidride solforosa e oltre 600 di ceneri, e a questo quantitativo si dovrebbero poi aggiungere i contributi formati dalla combustione di combustibili liquidi;

se non ritengano che per gli spezzini la ragione quotidiana di inquinanti sia eccessiva. Ciò in considerazione del fatto che per ammissione dell'assessore all'igiene l'ENEL da sola contribuisce per il 30 per cento all'inquinamento atmosferico generale della città. (4-14937)

RISPOSTA. — La centrale termoelettrica di La Spezia è costituita da quattro gruppi generatori per una potenza complessiva di 1.800 megawatt. La centrale è regolarmente funzionante fino alla massima potenza, attualmente realizzata con marcia mista olio combustibile-carbone. L'utilizzazione del carbone è consentita fino al 50 per cento della suddetta massima potenza, con un *plafond* di consumo di carbone di 1,4 milioni di tonnellate per anno; il restante 50 per cento della potenza è esercito ad olio combustibile.

Gli accordi in fase di formalizzazione con le autorità locali e relative autorizzazioni richieste dall'ENEL mirano a sostituire parte dell'olio combustibile con il carbone, senza con ciò modificare la potenza della centrale, né la produzione della stessa. Con tale sostituzione si otterrà una diminuzione dell'anidride solforosa emessa dai camini in quanto il contenuto in zolfo del carbone è dell'uno per cento mentre quello dell'olio combustibile è del tre per cento.

Per quanto riguarda le ceneri del carbone occorre far presente che la centrale è dotata di captatori elettrostatici ad altissimo rendimento in grado di abbattere praticamente tutto il quantitativo di ceneri prodotto (correttamente valutato dall'interrogante in 600 tonnellate al giorno per 1.200 megawatt a carbone), rendendo le emissioni al camino trascurabili e tali da rispettare largamente i limiti di concentrazione al suolo di polveri stabiliti dalla legislazione vigente.

Tanto ha riferito il Ministero dell'industria, commercio e artigianato.

Il Ministro della sanità: ALTISSIMO.

ALICI, SATANASSI, PERNICE E BOCCHI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile.* — Per conoscere — premesso:

che l'AGIP ha recentemente disdetto un contratto di comodato per la gestione di un impianto di erogazione di carbu-

rante marino installato sulla banchina del porto di Rimini, concesso sin dal 1951 alla locale Cooperativa lavoratori del mare, aderente alla Lega nazionale delle cooperative, per destinarlo ad una cooperativa di recente costituzione aderente alla Confederazione cooperative italiane;

che tale decisione, ufficialmente motivata da esigenze di riconoscimento di sforzi commerciali, ma determinata da forti pressioni politiche esercitate a favore della nuova cooperativa, penalizza fortemente una cooperativa che da oltre trenta anni gestisce un impianto e che a tale scopo si è data una sua struttura organizzativa, amministrativa e finanziaria, per garantire un servizio efficiente a tutti gli operatori del settore -

se, tenuto conto del sopruso effettuato dall'AGIP nei confronti della Cooperativa lavoratori del mare di Rimini, non intendano intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, per sospendere la decisione adottata dall'AGIP che dovrebbe trovare esecuzione alla data del 30 settembre 1982. (4-15531)

RISPOSTA. — Nel porto di Rimini (Forlì) esistono quattro impianti per carburanti marini, tutti gestiti dalla cooperativa Lavoratori del mare, e precisamente:

a) due di proprietà della cooperativa Lavoratori del mare - stoccaggio serbatoi di 90 metri cubi;

b) uno di proprietà dell'AGIP-petroli - stoccaggio serbatoi di 25 metri cubi;

c) uno di proprietà dell'API - stoccaggio serbatoi di 25 metri cubi.

Circa due anni fa un gruppo di pescatori si staccò dalla predetta cooperativa (associata alla lega delle cooperative) costituendone un'altra denominata la Bussola. La nuova cooperativa, associando i proprietari di motopescherecci con un consumo di gasolio pari a circa il 30 per cento del fabbisogno del porto di Rimini, chiese all'AGIP-petroli la gestione dell'impianto di cui al punto b) al fine di poter

svolgere autonomamente la propria attività. Questa richiesta fu valutata positivamente nel quadro di quella che è stata una costante regola di comportamento da parte della società: assicurare sui vari porti la presenza dei diversi movimenti cooperativi, offrendo ai pescatori alternative concrete di rifornimento.

Nel caso del porto di Rimini, questo tipo di azione ha riguardato una cooperativa associata alla lega mentre ad esempio nel porto di Civitavecchia (Roma), è stato recentemente affidato all'AGIP-petroli un impianto (in precedenza gestito da un privato) alla locale cooperativa marinai e caratisti aderente alla lega stessa.

Parimenti nel porto di Ancona nel 1981 è stata assegnata alla cooperativa Pescatori motopescherecci (anche questa aderente alla lega) la gestione di un impianto di distribuzione carburanti marittimi.

Per quanto concerne in particolare il porto di Rimini si ritiene, d'altra parte, che, con i due impianti di sua proprietà e la sua gestione dell'impianto API, la cooperativa lavoratori del mare potrà continuare ad operare in piena efficienza. Comunque, l'AGIP-petroli si dichiara pronta a stipulare un contratto di fornitura prodotti con la cooperativa stessa con conferma - su base pluriennale - dell'impegno al rifornimento di gasolio.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

BALESTRACCI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quale parere sia stato espresso dagli organi tecnici del Ministero, cui era stato sottoposto espresso quesito, ai fini dell'uso nei processi di lavorazione del « Cidial » nello stabilimento Farmoplant (Montedison), operante nel comune di Massa. (4-14987)

RISPOSTA. — Le competenti autorità della regione Toscana, in relazione all'accordo siglato presso il Ministero del lavoro

ro in data 23 dicembre 1980, hanno richiesto il parere di questo Ministero in merito all'opportunità di concedere alla società Montedison-farmaplant l'autorizzazione all'attivazione dell'impianto Cidial.

A seguito di tale richiesta, questo Ministero ha affrontato la questione con i rappresentanti della regione Toscana, concordando al riguardo che, per una valutazione conclusiva dell'intero problema, la società Farmoplant era tenuta a fornire ulteriori informazioni tecniche in ordine all'impianto e all'impatto ambientale derivante dall'eventuale esercizio dello stesso.

Di conseguenza, la società, tramite la regione Toscana, ha dapprima provveduto ad un invio parziale della documentazione, in relazione alla quale questo Ministero ha espresso un proprio parere interlocutorio in data 25 maggio 1982. Successivamente, avendo la stessa ditta potuto fornire tutte le necessarie informazioni tecniche, questo Ministero ha potuto esprimere in data 30 giugno 1982 il proprio parere conclusivo.

In proposito, questa Amministrazione ha espressamente condizionato il provvedimento autorizzatorio dell'autorità locale al rispetto delle necessarie condizioni cautelative e di salvaguardia a protezione della popolazione e dell'ambiente.

Il Ministro della sanità: ALTISSIMO.

BELLOCCHIO, SALVATO, AMARANTE E BROCCOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza dell'esposto-denuncia presentato il 17 novembre 1981 dal Comitato per la difesa del centro storico di Caserta al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, e avente per oggetto le ordinanze di sgombero emesse dal comune di Caserta, adottate (in palese contrasto con la legislazione vigente) nei confronti dei proprietari di immobili situati nel centro storico del capoluogo di provincia campano col chiaro intento di rendere attuabili, a seguito del-

l'abbattimento degli stabili, iniziative di carattere speculativo, conseguente al recupero di vaste aree particolarmente appetibili da parte di imprenditori privati notevolmente privi di scrupoli e sensibili soltanto alla logica della massimizzazione del profitto.

Per conoscere, altresì, se e in che modo intenda intervenire al fine di sollecitare il promovimento di quelle iniziative che servano a colpire eventuali responsabilità penali in modo da scoraggiare il tentativo (anche attraverso un intreccio fra potere economico e potere politico) di porre in atto quella che verrebbe a configurarsi (profittando della legislazione a favore dei comuni del cratere a seguito del sisma del 23 novembre 1980) come una grossa truffa nei confronti della collettività. (4-15840)

RISPOSTA. — L'esposto-denuncia presentato il 17 novembre 1981 dal comitato per la difesa del centro storico di Caserta, è stato oggetto di attenta valutazione da parte della autorità giudiziaria competente, che con decreto emesso il 20 febbraio 1982 dal giudice istruttore presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ne ha disposto l'archiviazione.

Segue il testo del relativo provvedimento:

visti gli atti relativi a vari esposti inviati contro la delibera in data 2 ottobre 1981, n. 329, del consiglio comunale di Caserta, approvante il piano di recupero del centro storico di quella città, rileva;

il consiglio ha adottato il piano (redatto da tecnici appositamente ed in precedenza incaricati) sul presupposto che, avendo subito il centro abitato, e soprattutto la parte storica, notevoli danni dal sisma del 23 novembre 1980 e risultando altresì molti edifici degradati per vetustà, era facultato a giovare delle provvidenze finanziarie stabilite con la legge n. 219 del 1981 per attuare un'operazione urbanistica secondo i criteri dati con la legge n. 457 del 1978. Il progetto prevede vasti abbattimenti e cospicue innovazioni e

contro di esso è insorto un gran numero di cittadini, riuniti, i più, in comitato per la difesa del centro storico;

va obiettato, in linea di principio, che la normativa della legge n. 219 del 1981 trova la sua coerente *ratio* di applicazione nell'entità dei danni conseguenti al sisma, sì che il richiamo della legge n. 457 del 1978 (attinente alla ristrutturazione di aree urbane degradate) è del tutto artificiosa, in quanto:

a) lo sconvolgimento tellurico ha interessato molto marginalmente Caserta;

b) sono stati condannati a sparire immobili definiti degradati o di nessun valore storico-artistico in base a criteri arbitrari;

c) il ricorso all'abbattimento è così massiccio ed ingiustificato (riguardando molte altre costruzioni sane o già riparate o agevolmente riparabili) che non di recupero si tratterebbe, quanto di radicale trasformazione.

Appare chiaro che viene contestata la legittimità in senso stretto dell'operato amministrativo, allorché si eccede la non conformità alla legittimità sostanziale di quello stesso, in quanto se ne contesta il merito e la scelta di fondo. Trattasi di aspetti non sindacabili dal giudice penale se non nei casi in cui i vizi pretesi dal procedimento decisionale costituiscano strumento per perseguire fini non di interesse generale; nella specie, il sospetto avanzato, che l'operazione complessiva miri a favorire la speculazione di privati, non può, come tale, in alcun modo giustificare l'inizio di una azione penale e la lettera dell'impresa Maggio a taluni proprietari di immobili ricompresi nel piano non offre il minimo appiglio di sostegno del sospetto. In questo quadro, anche le asserzioni contenute in un intervento del dibattito sulla delibera (il nostro centro antico, nella sua totalità, ha avuto sgomberi, diffide a quasi tutti i fabbricati) e contestate nella sostanza degli esposti presentati, ancorché smentite oggettivamente, rientrano interamente nella volontà di motivare una scelta e di

propugnarla, ma non assumono altro rilievo in campo giuridico.

Parimenti, che anche stabili esenti da danni o con danni lievi e non degradati siano stati designati per l'abbattimento, fa parte della logica seguita dai tecnici estensori del piano e legittimata dalla delibera. A tal proposito alcuni esposti lasciano intravedere che taluni edifici che gli estensori del piano vorrebbero abbattere in quanto terremotati, invece sarebbero andati indenni dal sisma e così si allunga l'ombra del falso. Ma, a parte le considerazioni sulla figura di pubblici ufficiali o meno dei redattori, punto estremamente controverso, deve subito escludere che dall'elaborato si rilevi la volontà di giustificare gli abbattimenti con la sussistenza di gravi incidenze sismiche sulle costruzioni: i tecnici hanno operato su comparti omogenei e li hanno definiti in maniera generica più o meno gravemente toccati dal sisma, evidentemente in base alla densità delle pratiche di riparazione avviate. Inoltre, la necessità dell'abbattimento scaturisce da una serie di giudizi molteplici (degrado, valore artistico, opportunità per la viabilità e simili) di fronte ai quali, al contrario, sorprende quanto esigua si mostri quota di edifici da abbattere perché fortemente compromessi dal terremoto.

Così, a parte i casi già esaminati sugli atti dal pubblico ministero, l'edificio di via Roma 194 (Maria Amati ed altri), controllata l'unità di rilevamento n. 19 allegata al piano, non trovasi segnato come colpito dal sisma. Parimenti quanto allo stabile di corso Trieste 236 (Vincenzo Fiano); il quale è riportato nell'unità di rilevamento n. 16.

Episodi più particolari, poi, quale quello denunciato da Ruggero Bufalini ed altri (che operai dell'IACP abbiano senza apparente necessità intaccato in profondità intonaci delle scale) fuoriescono dal discorso fatto sino ad ora, attinendo (se fosse possibile provare alcunché di concreto) al comportamento di un organismo del tutto autonomo ed estraneo all'amministrazione comunale.

Per questi motivi letto l'articolo 74 del codice di procedura penale, su conforme richiesta del pubblico ministero, ordina archiviarsi gli atti;

ordina dissequestrarsi i documenti acquisiti ed affidati in custodia al sindaco di Caserta, che vanno restituiti a questo stesso od a persona da lui delegata. Mandata per l'esecuzione ai carabinieri di Caserta (rif. Rapp. 780/I del 14 dicembre 1981 della Compagnia di Caserta).

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

BIANCHI, BIANCO ILARIO, BOFFARDI, PICCOLI MARIA SANTA, CACCIA, CARLOTTO E PATRIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se:

tenuto conto di quanto dispone l'articolo 4 della legge 8 agosto 1980, n. 441, esistano dei termini perentori per la riassunzione da parte delle Federazioni nazionali delle casse mutue di malattia per i lavoratori autonomi delle gestioni di liquidazione delle casse mutue provinciali non chiuse entro i termini previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito nella legge 27 giugno 1981, n. 331, ai fini degli adempimenti di cui al quarto comma dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

il Ministero del tesoro abbia adottato, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1980, n. 441, qualche provvedimento per mettere in condizione i commissari liquidatori di portare a termine le operazioni di liquidazione mettendo a loro disposizione il personale strettamente necessario, atteso che quello già in servizio presso le gestioni degli enti mutualistici disciolti è stato assegnato ad altre amministrazioni nel quadro del processo di mobilità del personale medesimo;

ritenga non opportuno e illegittimo, nell'attuale situazione, che l'ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro assuma le gestioni di liquidazione delle casse mutue provinciali per i lavoratori autonomi non chiuse indipendentemente dal

completamento delle operazioni di riassunzione, cui i commissari non hanno ancora potuto provvedere per i motivi sopra esposti;

non sia iniquo ritenere responsabili i commissari liquidatori di inadempimenti dovuti esclusivamente ad inadeguatezza di disposizioni ed a carenza di personale sia centrale che periferico;

non sia legittimo corrispondere l'indennità di carica ai commissari liquidatori fino a quando non abbiano portato a termine le operazioni di consegna delle gestioni di liquidazione. (4-14637)

RISPOSTA. — L'articolo 4 del decreto-legge 1° luglio 1980, n. 285, nel testo modificato dall'articolo 1 della legge di conversione 8 agosto 1980, n. 441, pone a carico delle federazioni nazionali l'obbligo di riassumere ai fini degli adempimenti di cui al quarto comma dell'articolo 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le gestioni di liquidazione delle casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti, non chiuse entro il 31 dicembre 1980.

Per altro, la richiamata norma si inserisce nel contesto generale degli adempimenti di liquidazione cui erano tenuti tutti i commissari liquidatori degli enti mutualistici nel termine del 30 giugno 1981, stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 2 giugno 1981, n. 331 e prorogato di fatto al 31 dicembre 1981.

La riassunzione delle gestioni delle casse mutue provinciali non chiuse doveva quindi essere curata dalle rispettive federazioni nazionali nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1981 ed il 31 dicembre 1981, data alla quale, ai sensi del terzo comma dell'articolo 77 della legge n. 933 del 1978, decorre la prosecuzione della gestione liquidatoria da parte dell'ufficio liquidazioni.

Pertanto, ai sensi del quarto comma del citato articolo 77 della legge n. 833

del 1978, i commissari liquidatori avevano l'obbligo di effettuare le consegne all'ufficio liquidazioni nei trenta giorni successivi a quello della cessazione delle loro funzioni e cioè entro il 30 gennaio 1982.

Va anche osservato che l'articolo 5 della legge n. 441 del 1980, autorizza i commissari liquidatori a trattenere in servizio, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza, le unità di personale non assegnato ai contingenti destinati alle unità sanitarie locali ed, eventualmente, di avvalersi anche di parte del personale compreso in detti contingenti, attraverso l'istituto del comando. Il successivo articolo 11 della richiamata legge, attribuisce, invece, al Ministero del tesoro la facoltà di avvalersi del personale a suo tempo trattenuto dai commissari liquidatori per la prosecuzione delle operazioni di liquidazione.

La prosecuzione, da parte dell'ufficio liquidazioni, delle gestioni di liquidazione delle casse mutue provinciali di malattia per lavoratori autonomi, non chiuse indipendentemente dal completamento delle operazioni di riassunzione, è da ritenere pienamente legittima, in quanto discende direttamente dalla richiamata normativa.

Alla data di effettuazione delle consegne all'ufficio liquidazioni, risultava in servizio, presso le federazioni nazionali delle casse mutue di malattia dei lavoratori autonomi, un numero di unità di personale (41) che si ritiene sarebbe stato sufficiente per l'assolvimento dei compiti di riassunzione.

Per completezza di informazione, si fa presente che le consegne all'ufficio liquidazioni, da parte delle predette federazioni nazionali, sono state effettuate nei giorni 30 giugno 1982 e 5 luglio 1982, in relazione alle difficoltà precedentemente fraposte al riguardo dai rispettivi commissari liquidatori, anche a seguito del ritardo verificatosi per il perfezionamento del decreto del ministro del tesoro in data 5 gennaio 1982 concernente la nuova articolazione del medesimo ufficio liquidazioni.

In relazione alla richiamata normativa e alla situazione di fatto determinatasi, il

riconoscimento dell'indennità di carica è stato consentito fino al 31 dicembre 1981 per i commissari liquidatori di tutti gli enti mutualistici — ivi compresi pertanto quelli delle federazioni nazionali delle casse mutue di malattia dei lavoratori autonomi, mentre per i commissari liquidatori delle casse mutue provinciali, il riconoscimento di tale indennità è stato consentito fino al 31 luglio 1981.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

CACCIA. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per tutelare la incolumità dei viaggiatori e del personale dei vagoni letto, continuamente sottoposti alle vessazioni e tentativi di furto da parte di bande di criminali e di drogati;

in particolare, per sapere per quali ragioni non è stato ancora modificato il regolamento che impedisce ai conduttori dei vagoni letto di poter chiudere le porte di accesso alle suddette carrozze, onde impedire il passaggio incontrollato di persone fra un vagone e l'altro;

per sapere infine se siano a conoscenza di recenti episodi di aggressioni subite, armi alla mano, dal personale viaggiante dei vagoni letto. (4-13721)

RISPOSTA. — Il fenomeno dei reati, segnatamente furti, che vengono commessi nei vagoni-letto è attentamente seguito dalla polizia ferroviaria, che ha già intensificato il servizio di vigilanza negli scali ferroviari e sui treni, impiegando anche agenti in abito civile.

Per altro, una vigilanza più accurata e capillare sui convogli è subordinata alla disponibilità di un maggior numero di uomini, attualmente in numero insufficiente a fronteggiare tutte le esigenze di difesa delle installazioni e dell'esercizio ferroviario. Non sarebbe, infatti, possibile trascurare gli altri servizi che fanno carico alla polizia ferroviaria, come la vigi-

lanza dei grandi scali, degli scali commerciali ove transitano e sostano merci di ingente valore, degli obiettivi più delicati dal punto di vista della sicurezza.

Al fine, comunque, di attuare tutte le possibili misure per contrastare il fenomeno, si è proceduto ad una riorganizzazione dei servizi di polizia ferroviaria, tenendo particolarmente presente la necessità di tutelare i convogli sui quali, per gli orari di viaggio, possono più facilmente verificarsi episodi criminosi. Tale nuova impostazione si è rivelata efficace ed ha consentito l'arresto di intere bande di malviventi.

Va, per altro, rilevato, che l'azione degli organi di polizia potrà raggiungere risultati sempre più positivi solo se affiancata da quella del personale ferroviario e degli stessi viaggiatori.

Si precisa, al riguardo, che le vigenti disposizioni in materia di sicurezza prevedono la chiusura a chiave delle porte di intercomunicazione delle vetture-letto durante la marcia del treno, salvo quando si debba consentire il transito dei viaggiatori per giustificato motivo.

Il personale di scorta del treno e gli agenti, ai quali deve essere sempre consentito il passaggio da un estremo all'altro del treno, possono aprire le porte di intercomunicazione con apposita chiave, richiudendola appena transitati.

L'ulteriore misura di sicurezza di consentire la chiusura e l'apertura delle porte di accesso alle vetture-letto solo ai conduttori delle vetture stesse non sembra opportuna, in quanto si deve rendere possibile l'immediato collegamento tra il capotreno e il restante personale viaggiante in caso di inconvenienti, nonché il regolare svolgimento del servizio da parte del personale di scorta.

E, inoltre, da tenere presente che, quando ciò risulta compatibile con le esigenze dell'esercizio, le vetture-letto vengono ubicate alle estremità dei convogli, in modo da ridurre le esigenze di passaggio di estranei e conseguire quindi maggiore sicurezza per i viaggiatori.

Le porte dei compartimenti dei vagoni-letto sono comunque dotate di un

dispositivo di sicurezza azionabile solo dall'interno, da parte dei viaggiatori.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

CARTA. — *Al Ministro del tesoro e al Ministro per la funzione pubblica.* — Per sapere — premesso:

che in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si è proceduto allo scioglimento dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti;

che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 marzo 1979, ai sensi dell'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica sopra richiamato, è stato costituito un ufficio stralcio per la « continuazione nelle regioni a statuto speciale dell'esercizio delle attività amministrative degli enti pubblici di cui alla tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 trasferite alle regioni fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione agli statuti speciali o di altre leggi dello Stato »;

infine, che detto ufficio ha, per quanto riguarda l'Ente nazionale sordomuti, in senso opposto, privato in Sardegna gli assistiti dei servizi essenziali di assistenza —

se siano a conoscenza dei gravi disagi dei sordomuti ai quali è venuta meno l'assistenza fino ad ora garantita da personale qualificato e dotato di professionalità, trasferito ad altri enti, senza riguardo alla competenza specifica nel settore.

Ciò avvenne mentre si annunciava un'organica riforma diretta al recupero di tanti ragazzi che, opportunamente assistiti, potrebbero essere inseriti nella società con piena possibilità di condurre una vita normale.

L'interrogante chiede se i Ministri interessati ritengano di intervenire con urgenza perché l'ufficio stralcio ripristini, nel rispetto della legge, l'esercizio delle

funzioni amministrative già dell'Ente nazionale sordomuti, per garantire le prestazioni ed i servizi assistenziali a favore dei sordomuti in attesa del trasferimento delle stesse alla regione, impiegando il personale ex dipendente dell'ente nella salvaguardia della professionalità, per la esplicazione delle funzioni suddette.

(4-13081)

RISPOSTA. — L'ufficio-stralcio presso la ragioneria generale dello Stato non ha mai interrotto l'esercizio delle funzioni amministrative ad esso attribuite per l'assistenza in favore dei sordomuti dagli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente la dequalificazione dell'ente nazionale sordomuti, in ente morale.

Il predetto ufficio, infatti, assicura ai sordomuti i seguenti interventi assistenziali, concordati per altro con i dirigenti delle strutture dell'ente in questione:

borse di studio riservate a studenti che frequentino la scuola media di secondo grado, corsi professionali *post-obbligo* scolastico e l'università;

acquisto, uso e manutenzione di protesi e apparecchi di rieducazione acustica (limitazione ai casi e interventi non di competenza regionale ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 833 del 1978);

diagnosi (limitatamente alle spese effettive sopportate per accedere alle strutture sanitarie pubbliche ritenute idonee, con esclusione di quelle concernenti prestazioni erogabili gratuitamente da tali strutture);

riabilitazione ortofonica e logopedica ambulatoriale o domiciliare praticata presso strutture o da operatori privati, o (limitatamente alle spese di viaggio) presso strutture pubbliche;

attività didattica di sostegno individuale a favore dei sordomuti che frequentano la scuola normale, sostitutiva o integrativa di quella eventualmente prevista ai sensi della legge n. 517 del 1977, e nei casi in cui non vi provveda l'amministrazione provinciale competente;

spese di viaggio da e per gli istituti speciali per sordomuti, nei casi di comprovata impossibilità di frequentare la scuola normale;

acquisto di attrezzature per facilitare l'avviamento al lavoro;

colonie estive a favore di sordomuti o figli udenti di genitori sordomuti che non abbiano superato il dodicesimo anno di età;

case di riposo a favore di sordomuti anziani (nei casi di comprovata impossibilità di permanenza nel nucleo familiare) limitatamente all'eventuale eccedenza della retta di mantenimento rispetto alla rendita comunque in godimento.

Si precisa inoltre che al personale dell'ex ente in parola cui sono state assegnate temporaneamente mansioni di strutture di altri enti soppressi, data la ridotta attività dell'ente di appartenenza, è stato comunque messo sempre in condizioni di continuare a svolgere i compiti dell'anzidetto ente.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

CAVALIERE. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se siano a conoscenza dell'assunzione di sei impiegati di seconda categoria, per chiamata diretta, effettuata dalla Cassa di Risparmio di Puglia, in violazione della legge 18 aprile 1962, n. 230, del contratto integrativo aziendale e del contratto collettivo della categoria;

b) se ritengano corretto che tali assunzioni siano state fatte mentre è in corso di espletamento un concorso a 150 posti di impiegato, per il quale, dopo le prove scritte, si stanno effettuando gli esami orali;

c) quali criteri sono stati seguiti nella scelta degli assunti, se di professionalità, merito e bisogno, o solamente di ca-

rattere clientelare, per accontentare questo o quell'altro personaggio o parente;

d) quale azione intendano svolgere, perché queste assunzioni a tempo determinato siano mantenute nel rispetto dell'articolo 17 del contratto nazionale di lavoro della categoria;

e) se siano a conoscenza ancora di ben 33 assunzioni di commessi ed ausiliari, fatte dallo stesso Istituto, senza che si sia fatto ricorso alle liste del collocamento e comunque in spregio a tutte le norme del collocamento;

f) se risponda al vero che la maggior parte di questi ultimi assunti, scelti fra parenti ed amici, siano in possesso del diploma di scuola media superiore o addirittura della laurea e destinati a mansioni impiegatizie, per cui, a norma di legge, dovranno poi transitare nel ruolo impiegati. (4-15380)

RISPOSTA. — La Cassa di risparmio di Puglia, premesso che non compete agli organi di vigilanza sul sistema creditizio il controllo sulle assunzioni di personale, essendo tale materia di esclusiva competenza dei responsabili aziendali, nei mesi di gennaio e febbraio 1982, ha assunto sei impiegati di grado quinto, a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 26 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e della lettera b) dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, per sostituire altrettanti dipendenti chiamati alle armi per adempiere gli obblighi di leva.

Dei sei dipendenti, tre sono stati licenziati il 17 agosto 1982, due saranno licenziati durante il mese di settembre 1982 e l'ultimo ad ottobre 1982. Tutti i licenziamenti sono in concomitanza con il rientro dei dipendenti sostituiti. Si aggiunge che le assunzioni di che trattasi, per i motivi dianzi accennati, non hanno arrecato alcuna turbativa allo svolgimento del concorso a suo tempo in atto, né hanno leso legittime aspettative dei concorrenti stessi. Si fa anche notare che i sei impiegati sono stati assunti a seguito della valutazione delle domande di assunzione pervenute alla cassa fino al 30 novembre 1981

e che nessuno di detti dipendenti ha vincoli di parentela o affinità con elementi dell'istituto. Un solo assunto è parente di un ex dipendente in pensione da qualche anno.

Per quanto riguarda poi l'assunzione delle 33 unità di personale subalterno ed ausiliario, si fa notare che detta assunzione è stata effettuata nel pieno rispetto delle vigenti norme di legge, tramite l'ufficio di collocamento. Va anche detto che gli elementi assunti hanno esibito il diploma di scuola media inferiore.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

CAVIGLIASSO, PICCOLI MARIA SANTA, BOFFARDI, BALZARDI, CARLOTTO E ZUECH. — *Ai Ministri del tesoro e delle finanze.* — Per sapere se non ritengano assurdo, incongruente e perfino contrario al principio dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge che, ai fini della concessione del trattamento pensionistico di reversibilità ad orfani maggiorenni, collaterali e genitori di dipendenti o pensionati statali il limite di reddito per la sussistenza del requisito di nullatenenza, fissato dall'articolo 85 del testo unico n. 1092 del 1973, resti tuttora ancorato alle 960.000 lire annue.

Detto limite, infatti, risulta palesemente inadeguato, sia per ragioni connesse al processo inflazionistico sia perché di gran lunga inferiore a quello previsto nella legislazione pensionistica di guerra.

Per sapere inoltre, anche in osservanza al principio sancito dalla Corte costituzionale con sentenza n. 133 del 3 luglio 1972 che dichiara « l'incostituzionalità della diversità di condizione per il riconoscimento del diritto a pensione a soggetti per i quali, sia pure in differenti trattamenti pensionistici, ricorre l'identico fine assistenziale », se non ritengano necessario ed urgente assumere iniziative al fine di perequare il limite di cui trattasi rispetto a quelli fissati per gli analoghi trattamenti pensionistici. (4-13347)

RISPOSTA. — In più occasioni è stata manifestata la necessità di revisione dell'attuale limite di reddito fissato dall'articolo 85, tenuto conto che esso è ormai del tutto inadeguato a definire i requisiti della nullatenenza ai fini dell'attribuzione della pensione di reversibilità e non appare razionalmente coordinato con i principi della legislazione tributaria e con le disposizioni concernenti i limiti di reddito previsti per il riconoscimento di altri trattamenti pensionistici.

Inoltre è da precisare che le condizioni di reddito per l'acquisizione di prestazioni previdenziali si differenziano nelle varie normative a seconda che si tratti di pensioni di guerra, di pensioni per invalidità civile, pensioni sociali INPS, pensioni di reversibilità ordinaria, per cui la perequazione del limite di reddito fissato dal citato articolo 85 rientra nel più generale problema del coordinamento tra i vari ordinamenti pensionistici.

Per altro, pur essendosi manifestato parere favorevole nel merito delle iniziative parlamentari intese ad elevare il limite di reddito in questione (atti Senato n. 143 e 1543), le stesse non hanno trovato ulteriore corso per i maggiori oneri derivanti dall'aumento del numero dei possibili beneficiari della pensione di reversibilità, oneri per i quali allo stato attuale non sussistono gli idonei mezzi di copertura. Tali considerazioni hanno indotto anche la Commissione bilancio del Senato a pronunciarsi in senso sfavorevole in occasione dell'esame dei predetti disegni di legge.

Ad ogni modo va fatto presente che il limite previsto al citato articolo 85 è da considerare al netto sia delle spese di produzione del reddito sia dagli oneri deducibili di cui agli articoli 10 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 597, come è stato recentemente ribadito dalla sezione di controllo della Corte dei conti con deliberazione del 10 dicembre 1981, n. 1213. Pertanto ne consegue che il limite del reddito previsto per acquisire il diritto alla pensione di reversibilità risulta in pratica notevolmente superiore a lire 960

mila annue in relazione alle modifiche che nel corso del tempo ha subito l'importo delle predette spese di produzione.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se risponde al vero che cambieranno le norme che disciplinano il numero dei passeggeri imbarcati sui traghetti e se è anche vero che alcuni comandanti hanno inviato una lettera polemica al Ministero. L'interrogante fa presente la necessità di rivedere le norme del Registro navale italiano a cui spetta dichiarare se una nave è idonea a prendere il mare, al fine di evitare le numerose disgrazie che avvengono in mare soprattutto nei mesi estivi. (4-03472)

RISPOSTA. — La determinazione del numero dei passeggeri, è correlata alle caratteristiche costruttive della nave sotto il profilo della compartimentazione e della stabilità oltre che della congruità dei mezzi di salvataggio collettivo ed individuale e delle sistemazioni di alloggio.

Sulla scorta di tali elementi, la determinazione è attuata dall'autorità marittima e consacrata in un certificato denominato: Certificato di sicurezza per navi da passeggeri, prescritto dalla normativa vigente nazionale ed internazionale (articolo 37 del regolamento di sicurezza n. 1972 e Reg. 12 Cap. 1 — SOLAS 60 — Convenzione di Londra sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare).

Si soggiunge, inoltre, che non spetta al RINA (registro italiano navale) dichiarare la effettiva idoneità di una nave alla navigazione, ma gli organi dell'amministrazione diretta dello Stato (capitaneria di porto e, se del caso, uffici consolari), come risulta evidente dal complesso normativo apprestato allo scopo: codice della navigazione, regolamento di sicurezza e convenzioni internazionali sulla sicurezza e sulla salvaguardia della vita umana in mare.

L'intervento del registro italiano navale a questi fini è solo indiretto, essendo un funzionario di questo istituto membro delle commissioni di visita deputate all'accertamento dei requisiti di navigabilità ed, in generale, d'idoneità alla navigazione di una nave, con conseguente rilascio dei certificati di sicurezza, i quali ultimi sono i soli titoli abilitativi alla navigazione della nave.

In merito alla necessità di rivedere le norme del registro italiano navale, si fa presente che questa Amministrazione sta procedendo all'analisi e alla verifica dell'attuale normativa vigente al fine di adeguare, se necessario, la disciplina legislativa del RINA alle mutate esigenze della sicurezza della navigazione.

Per completezza di informazione, si fa presente che la questione ha costituito oggetto di proposte di legge di iniziativa parlamentare che attualmente sono all'esame di questa Amministrazione.

Il Ministro della marina mercantile: MANNINO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando la direzione provinciale del tesoro di Roma provvederà a pagare gli stipendi relativi al secondo semestre 1981 a circa 50 dipendenti dell'ufficio del Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica, i quali per il suddetto periodo non hanno ricevuto lo stipendio pur continuando a lavorare regolarmente. Soltanto con il corrente anno gli interessati hanno ricevuto le spettanze in corso, ma non già gli arretrati.

(4-13920)

RISPOSTA. — Il personale dipendente dell'ufficio del ministro per il coordinamento della ricerca scientifica non è amministrato con ruolo di spesa fissa e pertanto il pagamento dello stipendio dovuto al personale anzidetto non rientra nella competenza della direzione provinciale del Tesoro di Roma.

Ciò posto, si comunica che, la ragioneria centrale per i servizi del Tesoro, opportunamente interessata, ha reso noto che nel mese di marzo 1982, sono stati definiti i provvedimenti formali di inquadramento nelle categorie del personale non di ruolo, ai sensi dell'articolo 31 della legge 11 luglio 1980, n. 312 e dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310, dei dipendenti *ex* fatturisti in servizio presso il suddetto ufficio del ministro per il coordinamento della ricerca scientifica.

Al pagamento in favore del suindicati personale delle relative competenze arretrate è stato provveduto entro il mese di giugno 1982.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è vero che all'unità sanitaria locale di Moncalieri (Torino), per qualunque visita specialistica, recandosi direttamente ai vari reparti dell'ospedale Santa Croce, anziché agli uffici SAUB, per avere un timbro che permette la visita a breve scadenza presso un ospedale convenzionato, l'attesa è superiore ai 3 giorni previsti dalla legge ed il timbro viene, in pratica, rifiutato nella maggior parte dei casi, in quanto l'ospedale per concederlo richiede che il medico curante dichiari l'urgenza motivata (cosa che non sempre può avvenire) e l'alternativa è dunque o un altro ospedale pubblico, dove l'attesa è sempre molto lunga, o il pronto soccorso sempre dell'ospedale Santa Croce di Moncalieri, ma mai l'ospedale convenzionato;

per sapere se non ritenga di far cessare questa specie di abuso da parte di un istituto pubblico che disattende la legge.

(4-14536)

RISPOSTA. — L'articolo 3 della legge 26 gennaio 1982, n. 12 (conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1981, n.

678) ha stabilito che l'accesso agli ambulatori e strutture convenzionate, per le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, è subordinato all'autorizzazione preventiva dell'USL (unità sanitaria locale) di appartenenza, che la rilascia dopo aver accertato l'impossibilità di soddisfare la richiesta, presso le strutture pubbliche, nel termine di tre giorni.

Indicazioni in tal senso sono state fornite dagli organi regionali alle USL della regione Piemonte con la direttiva del 3 giugno 1982, n. 821391/131.

Per quanto riguarda, invece, le visite specialistiche, la norma sopra richiamata concede al cittadino la libertà di scelta tra le strutture sanitarie pubbliche e le private convenzionate. Al riguardo, l'iter delle richieste di diagnostica strumentale, in atto presso l'USL di Moncalieri, non disattende nella sostanza il disposto della norma citata.

Le visite specialistiche, per altro, vengono inoltrate ai servizi poliambulatoriali previo appuntamento; nel caso di urgenza i competenti uffici provvedono sempre per l'autorizzazione di accesso alle strutture convenzionate.

Tanto è stato riferito dalla presidenza della regione Piemonte.

Il Ministro della sanità: ALTISSIMO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — avendo appreso che, in relazione ad un regolare concorso della USL 1/23 di Torino al corso per dietista ospedaliero, istituito presso l'ospedale San Giovanni di Torino nell'estate del 1981, della durata di tre anni e riservato agli studenti in possesso di diploma di scuola media superiore, sulla *Gazzetta Ufficiale* del 22 febbraio 1982 non viene più riconosciuta la validità del corso ai fini di un futuro lavoro — se non ritenga estremamente pregiudizievole per gli studenti giunti ormai alla fine del primo anno vedersi privati della possibilità di accedere a qualsiasi concorso per dietista

ospedaliero, mentre tale opportunità viene riservata alle diplomate « economiste » presso l'istituto tecnico femminile, previo tirocinio di 6 mesi, che ovviamente non consente un'adeguata specializzazione in campo ospedaliero, ed ai diplomati della scuola universitaria di dietetica, simile al corso per dietista dell'Ospedale San Giovanni, salvo che per la gestione;

per sapere inoltre se non ritenga che questo provvedimento determini un blocco all'evoluzione tecnica dei nuovi elementi da inserire nella struttura sanitaria nazionale, portata avanti dall'USL con l'adeguamento alle norme CEE, per equiparare questo corso ad altri analoghi europei (Ginevra). (4-14702)

RISPOSTA. — È allo studio di questo Ministero la modifica del decreto ministeriale 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta ufficiale* del 22 febbraio 1982, n. 51, nella parte concernente il riconoscimento dei corsi ospedalieri per dietista, ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi.

Al riguardo, si fa presente che verrà adottata la stessa procedura prevista dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Il Ministro della sanità: ALTISSIMO.

COSTAMAGNA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è vero che a None (Torino) continuano le proteste degli utenti per il disservizio nel recapito della corrispondenza. (4-15751)

RISPOSTA. — Nessun reclamo risulta essere stato prodotto dall'utenza interessata in merito a disservizi che si sarebbero verificati nel recapito della corrispondenza a None.

D'altra parte, da accertamenti esperiti è emerso che il servizio di recapito della corrispondenza in tale località viene svol-

to con regolarità ed impegno da parte degli agenti ivi applicati, anche quando la corrispondenza medesima reca indirizzi inesatti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: GASPARI.

COSTAMAGNA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e della sanità.* — Per conoscere — alla luce dei seguenti elementi che emergono dagli atti istruttori — quali ragguagli e valutazioni possono fornire in merito alla vicenda giudiziaria conclusasi con la condanna a 14 anni di reclusione e 3 di libertà vigilata inflitta ai coniugi Giuseppe Oneda e Consiglia Costanzo, in quanto ritenuti responsabili di avere causato volontariamente la morte della loro figlia minore Isabella — deceduta il 2 luglio 1980 — omettendo di curarla, per motivi religiosi, con la somministrazione di trasfusioni di sangue:

a) l'accusa di omicidio volontario sarebbe stata formulata dal sostituto procuratore della Repubblica dottor Ettore Angioni ancor prima che fossero noti i risultati dell'autopsia disposta il giorno precedente dallo stesso magistrato e senza che fosse acquisita agli atti la cartella clinica (acquisita soltanto nel maggio 1981), quindi con la totale mancanza di elementi di giudizio sulle cause del decesso, e in presenza di un male infausto — quale la forma grave e precoce del morbo di Cooley o *thalassemia major* che affliggeva la piccola Oneda —;

b) circa le convinzioni religiose degli imputati, aderenti al culto dei Testimoni di Geova, sia il pubblico ministero dottor Ettore Angioni sia il giudice istruttore dottor Mario Caddeo avrebbero parlato di « comodo paravento di pseudo convinzioni religiose » e di « stato di esaltazione e di cinismo »;

c) secondo precise disposizioni impartite dal Tribunale per i minorenni di

Cagliari (si veda l'ordinanza in data 3 marzo 1980), alla II Clinica pediatrica dell'Università di Cagliari era stata attribuita la responsabilità dell'iniziativa nella somministrazione delle emotrasfusioni alla minore Isabella Oneda. A tali prescrizioni la nominata Clinica ottemperava fino al 13 marzo 1980, data dell'ultimo trattamento trasfusionale, dopo di che ometteva di osservarle. A carico dei sanitari, inizialmente indiziati del reato di omicidio colposo, la magistratura di Cagliari non avrebbe dato corso ad alcuna indagine, limitandosi ad accogliere le argomentazioni del direttore di detta Clinica contenute in una sua « memoria » difensiva — ricopiata quasi integralmente negli atti istruttori dal pubblico ministero e dal giudice istruttore — e attribuendo invece tutta la responsabilità ai genitori della minore ai quali, per altro, a seguito dell'intervento del nominato Tribunale, erano state sottratte le responsabilità e le iniziative circa la terapia trasfusionale;

d) il direttore della II clinica pediatrica, professor Antonio Cao, si disculpava asserendo nella sua « memoria » difensiva: « Nella clinica sono stati diagnosticati numerosi pazienti con *thalassemia major* (circa 700). Molti di questi non si sono più presentati o si sono presentati sporadicamente »; « la clinica, non ha personale sufficiente nemmeno per assistere i malati... ed in particolare è sprovvista di un servizio sociale ». Comunque detto direttore non ha mai impugnato il provvedimento col quale il Tribunale per i minorenni aveva attribuito alla clinica l'onere delle iniziative nella somministrazione delle emotrasfusioni alla piccola Oneda, poiché, al contrario, era stato lui stesso a fare più volte sollecitare l'emissione di un'ordinanza « valevole per più trasfusioni »;

e) la carenza di personale e le deficienze strutturali fatte rilevare a titolo di discolpa dal direttore della clinica pediatrica erano note alla magistratura locale. Il pubblico ministero dottor Angioni e il giudice istruttore dottor Caddeo hanno entrambi affermato che dette deficienze erano « un fatto notorio »;

f) i periti d'ufficio avrebbero espresso ampi dubbi sull'esistenza del « nesso di causalità » fra le omesse trasfusioni di sangue (omissione per altro limitata agli ultimi mesi di vita di Isabella: 14 marzo - 2 luglio 1980) e il decesso della bambina - considerato anche che lo stadio della sua malattia era quello terminale -, sia nella loro relazione peritale, sia nei chiarimenti loro richiesti in fase dibattimentale.

Per sapere infine, dato che da quanto emerso in fase istruttoria potrebbero rilevarsi pregiudizi religiosi tali da avere influito sulla condanna degli Oneda, e viceversa, da avere trascurato altrui gravi responsabilità:

1) se le note carenze strutturali e di personale lamentate dal professor Antonio Cao possono avere determinato l'abbandono della minore Isabella Oneda e comunque se esse siano idonee a giustificare soltanto le omissioni dei sanitari della clinica pediatrica e non anche i genitori della minore che non potevano prevedere dette carenze avendo rilevato fino al 13 marzo 1980, e quindi per circa 19 mesi, la costante iniziativa dei medesimi sanitari;

2) se è stato fatto, e che cosa, per eliminare dette carenze note anche alla Magistratura;

3) se risultano denunce da parte dei sanitari della summenzionata clinica o da parte di altri o comunque se siano mai state iniziate indagini o presi provvedimenti per accertare le eventuali responsabilità dei genitori o dei sanitari per non avere fatto praticare o praticato le cure emotrasfusionali a favore di quei bambini che, pur affetti da morbo di Cooley, « non si sono più presentati o si sono presentati sporadicamente », secondo quanto ammesso dal professor Antonio Cao nella sua « memoria », non pochi dei quali presumibilmente sono già deceduti data anche la gravità della malattia. (4-16144)

RISPOSTA. — Si trascrive qui di seguito, testualmente, quanto ha puntualmente riferito sulla vicenda giudiziaria oggetto

della interrogazione, l'autorità giudiziaria.

Sul punto a) — Il sostituto procuratore della Repubblica dottor Ettore Angioni ha ritenuto di dover esercitare l'azione penale nei confronti di Giuseppe Oneda e di Consiglia Costanzo per il delitto di omicidio doloso aggravato (articoli 110 - 575 - 577 del codice penale) sulla base degli elementi emersi a loro carico sin dalle prime indagini, a seguito delle quali, ancor prima degli accertamenti autopistici (vedi diario clinico del 2 luglio 1980), risultò chiaramente che la piccola Isabella Oneda era morta per insufficienza cardiaca acuta da anemia, conseguente alla betatalassemia *major* da cui era affetta ed alla mancata osservanza di un corretto programma emotrasfusionale, prescritto allo scopo di controllare le conseguenze della malattia.

Sul punto b) — Le espressioni contenute nella requisitoria scritta del dottor Ettore Angioni e nella ordinanza di rinvio a giudizio del giudice istruttore dottor Mario Caddeo devono essere valutate in tutto il contesto dei predetti documenti: le frasi usate non sono espressione di intolleranza religiosa nei confronti della confessione professata dai coniugi Oneda, ma tendono unicamente a sottolineare la condotta di chi, giustificando il proprio operato con principi di carattere religioso, ometta, pur avendone l'obbligo, di attivarsi per salvare una vita umana.

Sul punto c) — È materia della discussione (che avrà luogo nel corso del giudizio di secondo grado già fissato davanti alla corte d'assise d'appello di Cagliari per l'udienza del 7 dicembre 1982) stabilire se il tribunale per i minorenni della Sardegna abbia attribuito alla seconda clinica pediatrica dell'università di Cagliari l'obbligo di iniziativa nella somministrazione delle trasfusioni alla piccola Isabella Oneda.

La corte d'assise di Cagliari nella sentenza del 10 marzo 1982, ha ritenuto, fondando il proprio giudizio su puntuali argomentazioni giuridiche, che, comunque, anche a seguito delle disposizioni date dal suindicato tribunale, la respon-

sabilità dei coniugi Oneda doveva giudicarsi pur sempre sussistente, in quanto non era venuto meno nei loro confronti l'obbligo di attivarsi per l'osservanza del programma trasfusionale prescritto.

Il sostituto procuratore della Repubblica dottor Angioni, nella requisitoria scritta, ha chiaramente spiegato le ragioni per le quali non ha inteso esercitare l'azione penale nei confronti dei sanitari della seconda clinica pediatrica della università di Cagliari, osservando, fra l'altro, che gli stessi si trovavano, senza la collaborazione dei genitori della bambina, nella pratica impossibilità di provvedere alle necessità terapeutiche della piccola Oneda.

Sui punti *d)* ed *e)* — Come si è rilevato, è materia di discussione stabilire se il tribunale per i minorenni della Sardegna abbia imposto l'obbligo, a carico del direttore della seconda clinica pediatrica della università di Cagliari, di assumere le iniziative necessarie per l'attuazione del programma trasfusionale previsto per la piccola Isabella Oneda.

Comunque, il sostituto procuratore della Repubblica dotto Ettore Angioni, nella requisitoria scritta, ha precisato che, nei confronti del predetto direttore, era stata emessa comunicazione giudiziaria per il delitto di omicidio colposo soltanto a titolo cautelare e che successivamente, non essendo a suo carico emersi estremi di reato, non ha inteso esercitare l'azione penale.

Sul punto *f)* — È materia di discussione l'accertamento del nesso di causalità tra la morte della piccola Oneda e la inosservanza del programma trasfusionale. La corte d'assise di Cagliari, nella sentenza sopra indicata, ha ritenuto sussistente tale rapporto eziologico, ancorando il suo giudizio anche alle valutazioni peritali espresse nella relazione scritta e nelle dichiarazioni dei prodotti rese nel corso dell'orale dibattito.

Sul punto 1) — Valutare se la carenza di personale ed il conseguente mancato funzionamento delle strutture pubbliche possono escludere un giudizio positivo di

responsabilità nei confronti dei coniugi Oneda è materia di esame ancora *sub iudice*; la risposta al quesito implica una decisione di un aspetto fondamentale del *thema decidendum*, che potrà essere definito soltanto con sentenza passata in giudicato.

Sui punti 2) e 3) — Dagli atti del procedimento a carico dei coniugi Oneda non risultano denunce od altre iniziative prese per eliminare le carenze strutturali di cui al punto 1) o a carico di persone eventualmente responsabili per non aver fatto praticare le trasfusioni prescritte a favore di quei bambini che, pur avendone necessità, non si sarebbero presentati più in clinica o si sarebbero presentati soltanto sporadicamente.

Si precisa, però, che di tali casi non si ha notizia negli atti del procedimento a carico dei coniugi Oneda.

Il Ministro di grazia e giustizia:

DARIDA.

DE CAROLIS. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza dell'attuale stato di agitazione, sfociato in varie giornate di sciopero, del personale del Banco di Sicilia, a causa di recenti promozioni al grado superiore che, come denunciato dalle organizzazioni sindacali, sono state effettuate con metodi assolutamente discriminatori, discrezionali e clientelari con la seguente decisione degli stessi sindacati di consegnare un esposto alla magistratura; e se ritenga che tale stato di fatto sia da addebitare alla precaria situazione in cui si trovano gli organi amministrativi dell'istituto di credito.

È noto infatti che la carica di direttore generale è vacante da oltre un anno e che il consiglio di amministrazione, al limite del numero legale, è scaduto da oltre dodici anni.

Si chiede anche di conoscere se sia ammessa dalle norme statutarie del Banco di Sicilia la possibilità di pubblicare una rivista dal titolo *Nuovi Quaderni del Meridione*, per la cui pubblicazione è stato

creato un secondo ufficio studi con numeroso personale con a capo un responsabile chiamato dall'esterno dell'istituto con funzioni e retribuzione analoghe a quelle di un condirettore centrale. (4-12295)

RISPOSTA. — Il Banco di Sicilia, nel confermare che nel dicembre 1982 i competenti organi collegiali effettuarono il ciclo annuale di promozioni, ha sottolineato che esse furono deliberate con i criteri previsti dal vigente regolamento per il personale, criteri che si traducono in coefficienti numerici intesi alla precisa individuazione di requisiti obiettivi, fondate sulla base delle qualifiche conseguite nelle filiali o negli uffici centrali, presso i quali gli impiegati prestano la loro opera, nonché sulla base dei titoli di studio, della conoscenza delle lingue e dei servizi prestati presso unità operative.

La predetta azienda creditizia ha aggiunto, poi, che il sindacato autonomo SILCEA (sindacato italiano lavoratori credito enti assimilati), aderente alla CISAL, accolse tali promozioni con rimostranze e con la richiesta di ulteriori avanzamenti, indicando, inoltre, uno sciopero cui aderirono complessivamente 187 dipendenti con una percentuale di astensione dal lavoro del 7 per cento. Non ci furono manifestazioni da parte di altre organizzazioni sindacali.

Si fa presente che la procura della Repubblica di Palermo richiese notizie sullo svolgimento delle promozioni, sui criteri seguiti e sugli scrutini effettuati, chiarimenti e notizie che furono puntualmente forniti.

In merito poi alla pubblicazione della rivista *Nuovi quaderni del Meridione* è stato fatto presente che il banco pubblica la suddetta rivista fin dal 1963, nel quadro delle finalità culturali. La rivista ospita infatti articoli di varia cultura con particolare riguardo a temi storici, sociali ed economici che interessano la Sicilia.

Essa è diretta dal professor Francesco Brancato, docente di storia del Risorgimento presso la facoltà di lettere e filosofia dell'università di Palermo e viene re-

datta presso l'ufficio fondazione Mormino del Banco di Sicilia in Palermo. Poiché nessun ufficio del banco ritiene che l'interrogazione intenda invece riferirsi all'ufficio analisi economiche, costituito nel 1979 nell'ambito del servizio studi e programmazione con sede a Roma, dove il servizio già disponeva degli uffici analisi congiunturali ed econometria e ricerca operativa.

Al riguardo è stato precisato che al nuovo ufficio analisi economiche, che ha il compito di svolgere studi e ricerche economiche di tipo strutturale con particolare riguardo alla Regione siciliana ed in appoggio all'attività del comitato tecnico-economico costituito dal banco a norma dell'articolo 20 dello statuto, sono stati assegnati cinque elementi laureati, di ruolo. L'attività dell'ufficio è attualmente diretta da uno studioso, il cui rapporto d'impiego è regolato da un contratto a tempo determinato.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

ESPOSTO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza dell'accordo che sarebbe stato concluso fra l'ANIC e la Federconsorzi per la concessione a quest'ultima della esclusiva di vendita dei concimi prodotti dall'industria pubblica e se non ritenga di render noto alla Camera dei deputati il testo integrale dell'accordo medesimo.

(4-15906)

RISPOSTA. — L'accordo tra l'ANIC e la Federazione italiana dei consorzi agrari che regola i rapporti di distribuzione dei concimi prodotti dall'ANIC sul mercato nazionale, è in vigore da oltre 20 anni e in questo periodo ha dimostrato la propria validità permettendo di superare le difficoltà di approvvigionamento a carico dei consumatori.

La convenzione ANIC-Federconsorzi è già stata sottoposta all'esame degli organi competenti della CEE, che hanno espresso giudizio positivo sulla liceità della stessa.

L'ANIC ha privilegiato da sempre il

mercato italiano indirizzando preferibilmente la propria produzione alla copertura delle esigenze del mercato interno nel quale ha una quota pari al 27 per cento e per questo meno recente delle mancate esportazioni. Va poi osservato che l'ANIC non ha adottato una politica aggressiva di vendita con ribasso di prezzo. Infatti il riconoscimento di sconti, in misura contenuta sia nel tempo che nei valori, è stato concesso per consentire l'uniforme distribuzione, in qualsiasi condizione del mercato.

Inoltre, per ovviare alle difficoltà di quest'ultimo, l'ANIC ha cercato di aumentare la gamma dei prodotti adeguando la produzione alle richieste del consumatore ed ha adottato una tempestiva programmazione decentrando, quando necessario, le proprie disponibilità di prodotto e facilitando così le punte delle consegne stagionali.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

FRANCHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali la pratica di equo indennizzo dell'appuntato di pubblica sicurezza Fanetti Elio (n. 800/091176), già trasmessa alla Corte dei conti il 25 marzo 1980, esaminata dal Comitato pensioni privilegiate ordinarie, non sia stata ancora evasa. (4-13839)

RISPOSTA. — La pratica di equo indennizzo dell'appuntato di pubblica sicurezza Elio Fanetti, fu inviata, in data 21 marzo 1980, al comitato pensioni privilegiate ordinarie, presso la Corte dei conti.

Successivamente, acquisito il parere favorevole del suddetto comitato, si è provveduto alla liquidazione del beneficio richiesto con il decreto ministeriale 7 ottobre 1982, n.3615, subito inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

GAROCCHIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso e constatato il gravissimo stato di disagio economico nel quale viene a trovarsi il personale docente e non docente all'atto del collocamento a riposo, poiché molto spesso, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1973, n. 1092, detto personale è costretto ad una attesa che talvolta dura parecchi mesi per incassare il primo rateo della pensione provvisoria — quali misure intenda prendere il Ministro anche intervenendo presso la direzione provinciale del tesoro di Milano, per eliminare lo stato di disagio suddetto.

(4-13278)

RISPOSTA. — Le pensioni degli insegnanti elementari e di scuola materna, secondo quanto ha precisato il provveditore agli studi di Milano, sono state liquidate parte con provvedimenti definitivi (limiti di età), parte con ordini provvisori (dimissioni). Le pensioni del restante personale (docenti delle scuole secondarie e non docenti delle scuole elementari secondarie) sono state liquidate per più del 50 per cento con ordini provvisori.

Delle restanti, la cui istruttoria sarà completata in tempi brevi, più della metà hanno subito ritardi perché in attesa di documentazione da parte di altri uffici o perché è ancora in via di definizione l'inquadramento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 1981, per l'intera applicazione del contratto 1979-1980.

Per quanto riguarda le liquidazioni di indennità di buonuscita, il suddetto ufficio ha già inviato all'ENPAS tutti i progetti relativi al personale interessato. Va, intanto, precisato che l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 271 del 1981 ha comportato l'esigenza di definire la corretta posizione giuridica di tutti i collocamenti a riposo, per evitare di liquidare trattamenti parziali e la ripetizione di procedure di rideterminazione delle basi pensionistiche.

La direzione provinciale del Tesoro di

Milano, dal canto suo, consapevole del disagio che si arreca al personale docente e non docente collocato a riposo, si sta adoperando affinché l'inizio dei pagamenti (rata continuativa ed arretrati) avvenga nel più breve tempo possibile.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

GAROCCHIO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso:

che il signor Guido Beretta, nato a Milano il 28 aprile 1957 e ivi residente, è stato arrestato in data 10 ottobre 1980 presso la propria abitazione;

che detto arresto è avvenuto esclusivamente in seguito alle dichiarazioni (secondo la difesa del detenuto sprovviste di alcun riscontro) rese all'autorità giudiziaria dal signor Marco Barbone, in relazione alle indagini sugli episodi di lotta armata verificatisi in Milano negli ultimi anni;

che il signor Beretta si è proclamato estraneo a dette chiamate in correità e che, in ogni caso, dette imputazioni afferiscono agli anni 1975-1976 e non riguardano episodi di terrorismo e neppure riguardano attentati, ferimenti o omicidi;

che il signor Beretta ha fornito prova che, quanto meno dal 1976, si è formato una famiglia ed ha sempre lavorato con attestazioni di apprezzamento da parte di tutti i datori di lavoro ed in ogni caso con tempi e modalità che escludono categoricamente il suo coinvolgimento in alcunché di illecito;

che durante la lunga carcerazione preventiva ha sempre tenuto una condotta irreprensibile tanto da guadagnarsi positivi apprezzamenti da parte delle direzioni carcerarie dei vari Istituti che lo hanno ospitato;

che il signor Beretta ha continuato a studiare sostenendo diversi esami del corso di laurea universitaria cui è iscritto, nonostante, tra l'altro, sia stato vittima

di una aggressione nel carcere milanese di San Vittore nel settembre 1981, che gli ha causato serie e documentate lesioni;

che il giudice istruttore dottor Ugo Dello Russo ha ritenuto nella fattispecie di dover disattendere ogni istanza dei difensori, rinviando il signor Guido Beretta al giudizio della Corte d'Assise, giudizio di cui non si conosce la data ma che certamente non appare prossimo, con le identiche imputazioni e, naturalmente, in stato di carcerazione preventiva che, come detto, si protrae da circa due anni con conseguenze devastanti sul piano fisico, psichico, familiare, sociale —

se, nel più totale rispetto dell'autonomia della magistratura, il Governo sia in grado di fornire notizie circa i motivi in base ai quali non si è mai ritenuto di prendere in considerazione l'istanza di libertà provvisoria, ripetutamente avanzata dalla difesa, quando da una parte l'accoglimento di tale istanza non comporterebbe, ormai, alcun rischio di inquinamento di prove, mentre, per altro verso, contribuirebbe a rendere un po' meno drammatica la condizione di una persona ormai ai limiti della resistenza fisica e psichica. (4-15450)

RISPOSTA. — Guido Beretta è stato arrestato il 10 ottobre 1979 su ordine di cattura emesso dalla procura della Repubblica di Milano per partecipazione a banda e per numerosi episodi specifici riconducibili all'attività della banda Rosso-Brigate comuniste.

A carico del Beretta esistevano inizialmente le sole dichiarazioni rese da Marco Barbone, fornite di numerose ed insuperabili riscontri. Successivamente, nel corso della istruttoria, vari altri imputati, che pure sceglievano la strada della collaborazione con l'autorità giudiziaria e della dissociazione, confermavano le dichiarazioni del Barbone.

Il Beretta si è dichiarato estraneo alle accuse contestategli che concernevano episodi di terrorismo (oltre alla accusa di

partecipazione a banda armata, infatti, il Beretta risponde di rapina pluriaggravata, irruzione a mano armata, detenzione e porto d'armi, attentati dinamitardi), commessi fino a tutto il 1976.

Lo stesso è effettivamente tra coloro che hanno denunciato di avere subito lesioni personali e percosse da parte del personale di custodia della casa circondariale di Milano nel settembre del 1981; fatto per cui pende separato procedimento presso l'ufficio istruzioni di Milano.

La libertà provvisoria al Beretta non è stata concessa dal giudice istruttore dottor Ugo Dello Russo, su conforme parere del pubblico ministero, in considerazione, fra l'altro, della circostanza che per alcuni reati a lui contestati (tra cui rapina pluriaggravata, detenzione e porto d'armi da guerra) la legge esclude la possibilità di concessione del beneficio (legge 22 maggio 1975, n. 152, articolo 1).

Il procedimento a carico del Beretta e di numerosi altri imputati (n. 229/81F giudice istruttore) pende attualmente presso la seconda corte di assise di Milano, in attesa della fissazione della data del dibattimento che sarà presumibilmente celebrato nei primi mesi del 1983.

Il Ministro di grazia e giustizia:
DARIDA.

GIOVAGNOLI SPOSETTI, MOLINERI, FERRARI MARTE, GIANNI, ZANINI E PASTORE. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

1) il disposto dell'articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, che prevede la concessione dell'indennità di accompagnamento agli invalidi totalmente inabili « per affezioni fisiche o psichiche » non risulta correttamente applicato in tutto il territorio nazionale tanto che in alcune province sono esclusi gli handicappati psichici;

2) che perdurano differenti interpretazioni anche per quanto concerne il diritto o meno degli handicappati psichici a

percepire la pensione di invalidità civile, o l'assegno mensile per invalidità parziale, tanto che in alcune province le richieste sono accolte e in altre respinte;

3) che, anche nello spirito delle leggi più recenti volte alla tutela ed all'inserimento sociale degli handicappati, non possono essere esclusi dai diritti previsti dalla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, gli handicappati psichici -

quali iniziative intendono assumere per assicurare una univoca interpretazione delle leggi in materia che ponga fine alle inaccettabili discriminazioni tuttora esistenti e per garantire a tutti gli invalidi civili, indipendentemente dalle cause invalidanti, il diritto a tutte le prestazioni atte a promuovere il loro pieno inserimento nella vita sociale. (4-15827)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 25 luglio 1980 (*Gazzetta ufficiale* 14 ottobre 1980) sono state approvate le tabelle indicative delle percentuali di invalidità, nelle quali sono state incluse le cosiddette malattie psichiche pure.

Tale aggiunta rende univoci i criteri di applicazione dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, da parte delle commissioni sanitarie preposte all'accertamento delle minorazioni invalidanti.

Il Ministro della sanità: ALTISSIMO.

LO PORTO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere i motivi per i quali l'ospedale dei bambini « Giovanni Ingrassia » di Palermo abbia scelto la città di Cassino quale sede per l'espletamento del concorso per titoli ed esami a 6 posti di assistente per la divisione di gravidanza ad alto rischio, destinati all'ospedale medesimo.

Per sapere quindi come e perché una tale decisione sia stata presa, trascurando del tutto i disagi cui vengono sottoposti

gli aspiranti, tutti palermitani, costretti a dispendiosi trasferimenti a Cassino e distratti dai consueti studi.

Per sapere infine se ritenga di disporre un'ispezione, al fine di accertare l'infondatezza di talune voci circolate presso gli ambienti ospedalieri palermitani, secondo le quali il predetto concorso sarebbe stato indetto e fissato con modalità tali da prefissare le partecipazioni e, quindi, i risultati finali. (4-14101)

RISPOSTA. — La materia esula dalla diretta competenza dello scrivente. Si comunicano, pertanto, le notizie fornite al riguardo dall'amministrazione dell'ente ospedaliero per il tramite dell'assessorato alla sanità della regione Sicilia, appositamente interessato da questo Ministero.

L'ospedale dei bambini Giovanni Di Cristina ha deciso di scegliere come sede per lo svolgimento del concorso pubblico per titoli ed esami a sei posti di assistente per la divisione di gravidanza ad alto rischio, l'ospedale generale provinciale di Cassino, in quanto il professor Benito Nagar, primario di ostetricia sorteggiato dall'ordine dei medici di Palermo per far parte, quale componente, della commissione giudicatrice, aveva comunicato la sua impossibilità a venire a Palermo per lo svolgimento del citato concorso.

Pertanto, al fine di non porre ulteriori indugi per l'espletamento del concorso stesso, questo ente, analogamente a quanto fatto in passato da altri enti ospedalieri siciliani, ha deciso di fare svolgere il concorso a Cassino anche in considerazione del fatto che, comunque, tale concorso non si sarebbe potuto svolgere nei locali di questo nosocomio perché, essendo un ospedale psichiatrico e non essendo ancora stata attivata la divisione di ostetricia ad alto rischio, non esisteva la possibilità, per mancanza di pazienti, di effettuare le prove di esame, una delle quali prevedeva la relazione scritta su un caso clinico.

Si fa, inoltre, presente che il concorso è stato bandito con atto del 24 maggio 1980 n. 37/P riscontrato legittimo dalla commissione provinciale di controllo di

Palermo con decisione del 17 giugno 1980, n. 31728/4081 ai sensi dell'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1969, n. 130, modificato dall'articolo 23 della legge 18 aprile 1975, n. 148 ed i requisiti richiesti per la partecipazione sono stati esclusivamente quelli previsti dalle citate norme.

Il Ministro della sanità: ALTISSIMO.

LUCCHESI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quali interventi il Governo abbia in animo di adottare in relazione alla gravissima situazione finanziaria nella quale si sono venute a trovare molte unità sanitarie locali.

In alcuni casi come ad esempio per la USL di Lucca (n. 8 della Toscana), tale situazione è diventata assolutamente drammatica a causa delle scadenze relative al mese di luglio e la stessa potrà essere superata solo se verrà disposto lo svincolo presso la Banca d'Italia del 50 per cento delle assegnazioni su fabbisogno di cassa per il terzo trimestre 1982, anche al fine di evitare pesantissimi oneri per ritardati pagamenti. (4-15664)

RISPOSTA. — Nella provincia di Lucca risultano attivate — giusta autorizzazione del Ministero del tesoro — le USL (unità sanitarie locali) nn. 3, 4, 5 e 6, mentre la USL n. 8 ha sede nella città di Pistoia.

Per quanto concerne la situazione finanziaria delle USL della regione Toscana, si precisa che il Ministero del tesoro ha disposto, ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale 5 maggio 1981, la concessione, in data 20 luglio 1982, di una anticipazione pari ad un terzo dell'importo assegnato nel trimestre precedente, mentre in data 20 agosto 1982 ha autorizzato l'accreditamento alle USL insediate nella medesima regione delle somme relative al piano di riparto regionale per il terzo trimestre 1982.

Si soggiunge infine che le unità sanitarie locali, giusta il disposto del decreto

ministeriale 15 febbraio 1982, possono prelevare il primo 50 per cento dell'assegnazione trimestrale presentando, in allegato all'ordinativo di prelevamento, una dichiarazione del tesoriere che attesti l'esaurimento delle disponibilità liquide del trimestre precedente.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

RALLO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se sia a conoscenza delle gravi deficienze nell'organico della polizia di Stato di Catania carente di ben 300 uomini;

se sia a conoscenza dei notevoli disagi che questo provoca obbligando gli agenti in servizio ad andare ben al di là delle 42 ore settimanali prescritte dalla legge con grave stress e non pochi pericoli per l'attività istituzionale;

se sia a conoscenza che in questi ultimi tempi Catania è conseguentemente diventata una città dove le azioni criminose dilagano, raggiungendo vertici inusitati, come dimostra il numero degli assassinati, senza contare quello dei tentati omicidi, ormai all'ordine del giorno, e dei rischi che gli agenti quotidianamente devono affrontare tanto che in una assemblea del personale operante nella provincia di Catania è stata apertamente rilevata « l'inadeguata gestione e direzione della polizia di Stato »;

quali urgenti provvedimenti intenda adottare per rafforzare l'organico e per combattere con tutti i mezzi a disposizione la delinquenza organizzata. (4-15064)

RISPOSTA. — Il numero degli appartenenti alla polizia di Stato in servizio nella provincia di Catania è stato, per qualche tempo, inferiore di circa trecento unità a quello previsto nei relativi organici.

Ciò è il riflesso della più generale carenza dei ruoli della polizia, in rapporto alle rilevanti esigenze di tutela della sicurezza pubblica in tutto il territorio nazionale.

Nondimeno, le forze dell'ordine in provincia di Catania sono sempre riuscite, con sacrificio ed apprezzato senso del dovere, a far fronte adeguatamente alle attività criminose, che sono andate aumentando negli ultimi tempi, specie ad opera della malavita organizzata.

Tale difficile situazione è tenuta ben presente da questo Ministero che, allo scopo di contenere il disagio delle forze operanti e per rendere più efficace la lotta alla criminalità, ha provveduto, di recente, a destinare al dodicesimo reparto celere di Catania altri 113 uomini.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

RAMELLA, BERNINI, BERNARDINI E TONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le cure idro-fango-talasso termali per gli invalidi del lavoro, precedentemente prestate a carico dell'INAIL, sono state attribuite ai comuni singoli o associati ed alle comunità montane;

in corrispondenza a questo passaggio, il Ministero del tesoro doveva attribuire ai comuni stessi i fondi necessari per il mantenimento delle prestazioni —:

se risponde a verità quanto denunciato da più parti, che cioè il Ministero del tesoro da 3 anni (1980-81-82) non assegna ai comuni i fondi per garantire le cure idro-fango-talasso termali agli invalidi del lavoro, determinando malumori e disservizio;

cosa intende fare per superare questa situazione e sbloccare i fondi necessari per garantire i servizi.

Gli interroganti fanno notare che il blocco dei fondi, ingiusto nei confronti di tutti gli invalidi, lo è ancora di più per quanti hanno riportato invalidità sul lavoro. (4-15329)

RISPOSTA. — Il Tesoro ha già provveduto ad introitare, in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata, i fondi messi a disposizione dall'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) per gli anni 1979-1981, mentre risultano tuttora in corso di acquisizione quelli relativi al 1982.

Ciò posto, occorre tuttavia considerare che i motivi che hanno determinato il ritardo della ripartizione dei fondi disponibili, sono da ravvisarsi nelle difficoltà di ordine operativo originate dal fatto che il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1978 — che ha disposto il trasferimento ai comuni delle funzioni assistenziali in parola — si è limitato a quantificare i mezzi finanziari da trasferire, senza nulla dire in ordine ai criteri con cui ripartirli fra gli enti interessati.

In tale silenzio, ed alla luce della vigente normativa, la devoluzione dei fondi di cui trattasi avrebbe dovuto essere effettuata con le modalità di cui all'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in cui è previsto che il Ministero del tesoro ripartisca le risorse sentite l'ANCI (Associazione nazionale comuni italiani) e l'UPI (Unione province italiane) tenendo conto anche dei parametri popolazione-superficie.

Poiché la ripartizione effettuata sulla base dei parametri oggettivi sopra citati avrebbe avvantaggiato ingiustamente le amministrazioni locali che non praticano tale assistenza, si è ritenuto opportuno richiedere all'INAIL un elenco dei comuni interessati all'assistenza recante l'indicazione del numero degli assistiti in ciascuno di essi residente relativamente al 1978.

Tali dati, già pervenuti, necessitano — attesa la loro complessità — di essere ulteriormente elaborati, al fine di pervenire ad una equa ipotesi di ripartizione delle risorse, che tenga conto delle diverse realtà assistenziali esistenti nelle amministrazioni locali interessate.

In ogni caso, si ritiene opportuno se-

gnalare che nelle more della ripartizione dei fondi in parola i comuni non possono esimersi dal garantire la continuità delle prestazioni agli aventi diritto, in base al combinato disposto degli articoli 22 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 1-ter della legge 21 ottobre 1978, n. 641.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

REGGIANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere — premesso che con circolare del 10 aprile 1982, n. 28, diretta a tutte le amministrazioni dello Stato, il Ministero del tesoro, ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale di finanza — ha impartito disposizioni per una diversa erogazione delle prestazioni residue ancora effettuate dall'ENPAS:

se nell'emanare dette disposizioni si sia tenuto conto dei reali interessi dei destinatari delle medesime, aventi diritto ad una sollecita e rapida definizione delle rispettive pratiche che, in molteplici casi, si trascinano da anni;

se, considerato anche l'elevato grado di specializzazione acquisito e perfezionato negli ultimi tempi dall'ENPAS, un decentramento improvviso nella trattazione delle pratiche, senza la garanzia di preordinate e graduali informazioni sulla materia e preparazione specifica del personale periferico, non concorra ad ampliare i disagi, già ampiamente verificatisi, di ulteriori ritardi nella definizione e nella erogazione delle prestazioni;

se, di fronte a tale quadro non soddisfacente, siano stati assunti precisi provvedimenti ad adeguata tutela degli interessi degli utenti.

Si chiede, altresì, di conoscere il pensiero del Ministro del tesoro in ordine all'opportunità di accorpate in un unico ente gestore le funzioni residue dell'ENPAS, dell'ENPDEP e dell'INADEL, che risponderebbe non solo ai criteri di una politica di contenimento della spesa, ma

di una più organica razionalizzazione dei pubblici servizi. (4-14502)

RISPOSTA. — La circolare del 10 aprile 1982 n. 28 di questo Ministero — con la quale sono state invitate le amministrazioni interessate ad inviare ogni richiesta dei propri dipendenti relativa a prestazioni creditizie e previdenziali direttamente alla più vicina sede dell'ENPAS — è appunto finalizzata ad evitare gli inconvenienti segnalati nell'interrogazione. Detta direttiva è infatti conseguente alla delibera commissariale dell'ente del 24 settembre 1981, n. 112, assentita dalle amministrazioni vigilanti, con la quale, in relazione anche agli inviti formulati dalla Corte dei conti di assicurare un migliore assetto organizzativo dell'ENPAS, è stato stabilito di procedere ad una provvisoria riorganizzazione del lavoro a livello centrale e periferico intesa a pervenire alla più razionale utilizzazione del residuo personale a seguito della soppressione della gestione relativa all'assistenza sanitaria.

Giova evidenziare a tal riguardo:

che la consistenza numerica del personale dell'ENPAS, a seguito dello scorporo della gestione dell'assistenza sanitaria, del trasferimento dei relativi dipendenti e delle normali cessazioni dal servizio si è ridotta di circa due terzi attestandosi su 1840 unità, di cui 832 in servizio presso le sedi periferiche situate in ogni capoluogo di provincia;

che all'ente continuano ad essere demandati, sino al completo riordinamento della materia previsto dall'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 155, rilevanti compiti nello svolgimento delle funzioni economico-previdenziali nei confronti del personale civile e militare dello Stato (tra i quali particolarmente gravosi quelli inerenti alla riliquidazione delle buonuscite con il computo della tredicesima mensilità e le riliquidazioni sulla base dei nuovi livelli retributivi del personale statale);

che la provvisoria redistribuzione dei carichi di lavoro nell'ambito dell'at-

tuale assetto organizzativo residuale dell'ENPAS è stata determinata dall'inopportunità di procedere, in relazione al previsto riordinamento delle gestioni previdenziali del pubblico impiego stabilito dalla succitata legge n. 155 del 1981, alla formale adozione di un nuovo ordinamento dei servizi e della dotazione organica;

che l'istruttoria di merito delle domande relative alle prestazioni istituzionali e la liquidazione delle indennità di buonuscita e dei mutui pluriennali viene svolta presso le sedi provinciali, dove opera in numero sufficiente personale già esperto ed esistono terminali vide-scriventi collegati con il centro elaborazione dati. Tale decentramento istruttorio consente, inoltre, una notevole abbreviazione del tempo di definizione delle pratiche permettendo, altresì, agli assistiti di accedere a molte prestazioni nella località di residenza.

In ordine, infine, all'opportunità di accorpate in un unico ente gestore le residue funzioni dell'ENPAS dell'ENPDEDP (ente nazionale di previdenza dipendenti enti di diritto pubblico) e dell'INADEL (istituto nazionale assistenza dipendenti enti locali), si fa presente che il Consiglio dei ministri, nella seduta del 20 maggio 1982, ha deliberato un disegno di legge proposto dal ministro del lavoro e della previdenza sociale concernente la disciplina delle attività economico-previdenziali dei predetti enti con il quale viene prevista la fusione degli stessi in un unico istituto denominato Istituto nazionale di previdenza per il pubblico impiego.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

RUSSO RAFFAELE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali.* — Per sapere — pre-messo:

che sul finire del 1978 la società FAG, con sede in Sant'Anastasia in pro-

vincia di Napoli, specializzata nella produzione di cuscinetti volventi, di ampissima utilizzazione nei vari settori industriali, delle macchine utensili e di comparti della meccanica applicata, a causa di esuberanza di organico e saturazione della produzione, per limitare gli effetti della crisi, chiese l'intervento della cassa integrazione;

che il predetto intervento della cassa integrazione fu scongiurato poiché nello stesso periodo la società Aeritalia, per opposte esigenze connesse all'ampliamento dei propri programmi di espansione, provide ad assorbire seicento unità della FAG anche se l'accordo tra sindacato, INTERSIND e direzione della FAG contemplava l'assunzione di mille nuove unità da collocare in due nuovi stabilimenti da realizzare nell'area di sviluppo industriale dell'entroterra napoletano nei comuni di Caivano e Somma Vesuviana mentre per il vecchio impianto di Sant'Anastasia si sarebbe effettuata produzione alternativa;

che la verifica dell'accordo, alla fine del 1980, tra azienda e sindacato fu ritenuta positiva poiché fece registrare, a seguito dell'apertura delle due unità produttive di Caivano e Somma Vesuviana, il trasferimento nei richiamati comuni, rispettivamente, di 120 e 150 unità ed il mantenimento di 450 unità nel vecchio insediamento di Sant'Anastasia;

che all'inizio del corrente anno si registra una totale inversione di tendenza poiché la Finmeccanica mette in cassa integrazione per sei settimane tutti i dipendenti dell'impianto di Sant'Anastasia e, in un successivo incontro presso l'INTERSIND, rappresenta al sindacato le difficoltà aziendali nell'attuazione del programma di cui all'accordo del 1980;

che per rompere ogni atteggiamento dilatorio diretto, soprattutto, a scongiurare una nuova massiccia ondata di cassa integrazione che minaccia oltre settecento dipendenti, i consigli di fabbrica ed i consigli comunali dei centri interessati hanno chiesto il formale rispetto degli accordi raggiunti sul finire del 1980 impegnan-

do in tale vertenza anche il presidente della giunta regionale;

considerato che l'azienda ha preannunciato l'imminente dichiarazione di crisi aziendale che si concluderebbe, fatalmente, con il blocco degli investimenti e la cassa integrazione per un numero imprecisato di lavoratori oltre la fine del corrente anno e, quindi, stanti le attuali tendenze congiunturali le previsioni di rientro si potrebbero allontanare definitivamente —

quali urgenti iniziative intendano mettere in essere affinché:

a) venga immediatamente realizzato l'incontro tra le parti interessate con la Finmeccanica, presso il competente Ministero, per verificare tutti gli elementi che impediscono di realizzare il programma di cui agli accordi di fine 1980 considerato che, attualmente, ci sono condizioni e spazi di mercato invitanti e convenienti per sviluppare con serietà industria e produzione;

b) venga scongiurato un nuovo duro colpo ai livelli di occupazione in un tessuto sociale già fortemente lacerato dal ricorso ai licenziamenti ed alla cassa integrazione, provvedimenti, questi ultimi, capaci di innescare immediati fattori scatenanti di gravi tensioni. (4-15349)

RISPOSTA. — L'incontro auspicato dall'interrogante si è svolto presso il ministero delle partecipazioni statali il 22 luglio 1982 e ad esso hanno partecipato Finmeccanica, FAG Italiana ed organizzazioni sindacali.

Successivamente, il 28 luglio 1982, in sede Intersind, la FAG e la FLM regionale campana, hanno esaminato gli specifici problemi aziendali, con riferimento alla cassa integrazione guadagni, giungendo alla stesura di un apposito verbale di riunione. Il verbale evidenzia che l'andamento estremamente negativo del mercato del cuscinetto conseguente alla grave crisi che ha colpito i settori dell'automobile, degli elettrodomestici, delle macchine agricole e movimento terra e delle macchine utensili, ha reso inevitabile una

sensibile contrazione dell'attività produttiva, anche al fine di smaltire le notevoli giacenze di magazzino.

Quanto sopra, in aggiunta alla pesante situazione finanziaria determinata anche dagli investimenti attuati per la costruzione dello stabilimento sociale di Somma Vesuviana (Napoli), ha comportato per la società FAG l'esigenza indifferibile di ottenere una dichiarazione di crisi aziendale e di far ricorso conseguentemente alla cassa integrazione guadagni, gestione straordinaria, per almeno un anno, a far data dal 30 agosto 1982. Tutto ciò perseguendo i necessari livelli di efficienza produttiva e di competitività di mercato e fermo restando il mantenimento dell'attuale occupazione.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

SERVADEI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere sulla base di quali valutazioni si è consentito alla Cassa di risparmio in Bologna di aprire nuovi sportelli a Rimini ed Imola, dove già operano con soddisfazione dell'utenza autonome casse di risparmio, abilitate istituzionalmente a raccogliere il risparmio dei cittadini e ad utilizzarlo per promuovere *in loco* migliori condizioni economiche e sociali.

L'interrogante chiede se la questione, nei suoi aspetti anche di correttezza e di principio, è stata in qualche modo esaminata preventivamente con le organizzazioni nazionale e regionale delle casse di risparmio, organizzazioni queste che non dovrebbero essere dell'avviso — come del resto ogni altro organismo investito responsabilmente dei delicati problemi creditizi — di giungere a duplicazioni di presenze ed a forme di concorrenza fra istituti pubblici che, senza fini di lucro, perseguono le medesime finalità in territori ben delimitati.

L'interrogante esprime, infine, la preoccupazione che la « calata » della Cassa di risparmio in Bologna nel territorio roma-

gnolo accentui ulteriormente in negativo il ruolo che di fatto e da tempo è assegnato allo stesso: di fornire mezzi finanziari da investire in località economicamente e socialmente più forti, elemento questo non secondario al sottosviluppo romagnolo rispetto ad aree anche geograficamente molto vicine, ruolo che è l'esatto contrario di una seria politica di programmazione anche creditizia, che va invece urgentemente invertito. (4-14195)

RISPOSTA. — La normativa che attualmente regola la materia degli sportelli bancari non prevede limitazioni alla coesistenza sulla stessa piazza di sportelli di casse di risparmio o, più in generale, di aziende appartenenti alla stessa categoria, siffatte limitazioni sarebbero in contrasto con gli orientamenti di fondo in materia di concorrenza bancari maturati dalla Banca d'Italia, che trovano espressione nell'obiettivo di ricercare un più omogeneo grado di concorrenza nelle diverse aree, tenendo conto del numero e del tipo di aziende presenti in ciascuna di esse.

La Banca d'Italia, nell'esaminare le istanze riguardanti la città di Rimini (Forlì), ha riscontrato l'esistenza di margini di ricettività per l'istituzione di ulteriori dipendenze; attesa l'importanza della piazza, sono state rilasciate quattro autorizzazioni, di cui una in favore della cassa di risparmio di Bologna, azienda non insediata nel ripetuto centro. A tale azienda è stato altresì consentito di istituire uno sportello bancario a Imola (Bologna), contro chiusura per altro di altra dipendenza in esercizio nella stessa provincia di Bologna.

Circa le funzioni di coordinamento e di indirizzo che, ad avviso dell'interrogante, dovrebbero essere svolte dalle organizzazioni nazionale e regionale delle casse di risparmio con riferimento alla materia degli insediamenti bancari, si precisa che le stesse sono proprie dei rapporti tra dette organizzazioni e le loro associate. Eventuali violazioni agli statuti delle federazioni delle casse di risparmio si configurano come atti interni alle fede-

razioni stese e non possono interferire sulle decisioni delle autorità preposte alla disciplina del settore creditizio, che devono tendere a realizzare le finalità di carattere generale, per loro natura tali da prevalere su pur comprensibili interessi od istanze di natura aziendale o di categoria.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

SICOLO, MASIELLO, BARBAROSSA VOZA, GRADUATA E CERRINA FERONI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di agitazione che si va sviluppando nella fabbrica Pignone Sud di Bari per il trasferimento ingiustificato di un tecnico di grande capacità del settore garanzia della qualità, il quale assieme ad altri tecnici è stato l'animatore della conquista del marchio « N » che autorizza l'azienda barese di Pignone Sud (tra pochi in Europa) quale fornitrice di valvole e pompe per la classe di massima sicurezza degli impianti nucleari per usi pacifici.

Sta di fatto che grazie allo sviluppo di questo settore, l'attuale fatturato dell'intera azienda raggiunge circa il 15 per cento per la conquista di mercati europei ed internazionali, per i prodotti nucleari che si producono nel Pignone di Bari. Questa attività può svilupparsi in relazione allo sviluppo del piano delle centrali nucleari in Italia ed in Europa e quindi la produzione di valvole, pompe e strumentazione potrebbe svilupparsi e far passare questa fabbrica all'avanguardia dello sviluppo della tecnologia del nucleare per scopi pacifici nel nostro paese.

Per conoscere quali sono i motivi di questo trasferimento e se non ritiene di intervenire per evitarlo, affinché in questa azienda si eviti che con interventi autoritari nei trasferimenti di valorosi tecnici si determini un degrado di uno dei settori di avanguardia nello sviluppo tecnologico e di sicurezza della produzione nucleare del Pignone Sud di Bari. (4-15687)

RISPOSTA. — Il trasferimento, rientra nell'ambito di una normale riorganizzazione interna, tesa ad indirizzare il settore verso migliori capacità operative nella elaborazione, nella emanazione e nell'aggiornamento delle norme e dei metodi di collaudo e di controllo della qualità.

Riconfermando il proprio impegno nel campo nucleare, la Nuovo Pignone valuta di poter migliorare la propria struttura in relazione alle esigenze di mercato e al previsto piano di sviluppo delle centrali nucleari in Italia ed all'estero. A questo scopo sono in corso forme di cooperazione con altre società ed enti operanti nel settore.

Si precisa infine che non risulta si sia verificato alcuno stato di agitazione nell'azienda. Infatti, nell'ambito di una consolidata prassi di relazioni industriali, la nuova struttura e la sua funzionalità sono state illustrate dalla direzione al consiglio di fabbrica ed accettate senza obiezioni di rilievo.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.

SPATARO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che:

a) presso la Direzione generale degli istituti di previdenza, servizio Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) sono in giacenza diverse migliaia di domande di ex dipendenti enti locali per liquidazione di pensione, d'indennità di fine servizio, eccetera;

b) mediamente una pratica di questo tipo per essere definita richiede tempi di lavorazione che oscillano, in alcuni casi, fra i 4-6 anni, provocando gravissimi disagi fra gli aventi diritto i quali sono costretti a vivere, per tutto questo tempo, con acconti assolutamente inadeguati rispetto al continuo aumento del costo della vita;

c) corrono voci secondo cui alcune di queste pratiche vengono esaminate e liquidate da parte dell'Amministrazione

CPDEL in base a sollecitazioni e a raccomandazioni inammissibili, determinando in conseguenza oltre al disagio economico anche un'ingiustizia di trattamento fra i numerosi richiedenti —:

1) quali misure concrete s'intende assumere per accelerare l'iter delle suddette pratiche al fine di superare questa grave situazione, riducendo drasticamente i tempi di lavorazione, e quindi per garantire agli aventi diritto la liquidazione delle spettanze entro termini di tempo più ragionevoli ed accettabili;

2) se si pensa d'intervenire, qualora le voci richiamate al punto c) della premessa risultassero vere, al fine di evitare ogni discriminazione e ogni favoritismo di trattamento, introducendo rigorosi criteri cronologici e d'altro tipo.

L'interrogante auspica una risposta sollecita e puntuale al fine di tranquillizzare i numerosi cittadini costretti a subire, dopo tanti anni di lavoro, una situazione per molti versi anacronistica quanto ingiusta. (4-15156)

RISPOSTA. — La situazione venutasi a determinare in questi ultimi anni nei vari servizi operativi della Direzione generale degli istituti di previdenza, in particolare quelli previdenziali, presso cui è andata formandosi una quantità di lavoro arretrato, è da imputare principalmente a carenze strutturali ed organiche, aggravate dalla frequente emanazione di disposizioni legislative intese ad agevolare il conseguimento delle prestazioni mediante il riconoscimento di benefici di anzianità ovvero mediante ricongiunzione di servizi pregressi assistiti da iscrizione all'INPS (legge 24 maggio 1970, n. 336 - legge 14 giugno 1974, n. 303 - legge 7 febbraio 1979, n. 29).

Ciò posto, si rende noto che proprio per garantire la sollecita attribuzione delle prestazioni agli iscritti alle casse pensioni, nonché a recuperare la correntezza delle trattazioni di competenza, trovasi in fase di elaborazione uno schema di disegno di legge concernente l'acceleramento

delle procedure di liquidazione delle pensioni e di ricongiunzioni dei servizi per il personale degli enti locali. La traduzione in legge dello schema di provvedimento sufferito farà senza dubbio recuperare l'auspicata dovuta efficienza agli uffici operativi della Direzione generale degli istituti di previdenza.

Quanto alla inadeguatezza degli acconti, che — come è noto — vengono liquidati, attraverso la nuova procedura instaurata con decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, dagli enti datori di lavoro ivi previsti, per un importo pari ai nove decimi del trattamento annuo spettante, deve osservarsi che, a parte l'aggiornamento annuo disposto dalle competenti direzioni provinciali del Tesoro in relazione alla dinamica delle retribuzioni ai sensi della legge 29 aprile 1976, n. 177, la riduzione di un decimo riguarda soltanto la voce pensione e non anche l'indennità integrativa speciale che viene corrisposta, ove compete, nella misura intera.

Tale procedura, inizialmente consentita a comuni, province, aziende municipalizzate e consortili, è stata poi estesa, con legge 23 aprile 1981, n. 153, anche a favore del personale delle unità sanitarie locali, per cui può agevolmente affermarsi che almeno l'85-90 per cento dei pensionandi è in grado di ottenere, entro il più breve tempo, un acconto provvisorio sostanzialmente vicino all'importo della pensione definitiva. Rimangono provvisoriamente fuori dell'ambito di tali norme alcune categorie — per le quali provvede direttamente la Direzione generale degli istituti di previdenza — appartenenti ad enti non ancora abilitati, nonché quei casi nei quali il diritto alla pensione è subordinato ad accertamenti sanitari.

Si assicura, infine, che in linea di massima, la trattazione delle pratiche di pensione avviene secondo l'ordine cronologico dell'arrivo delle domande; tuttavia, vagliando caso per caso, la Direzione generale degli istituti di previdenza si trova nella necessità di non poter disattendere le pressanti richieste che pervengono tramite l'ufficio informazioni ovvero i mem-

bri del Parlamento, delle autorità di Governo e delle associazioni sindacali e di patronato.

Il Ministro del tesoro: ANDREATTA.

ZANFORLIN. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso:

che in provincia di Rovigo su 51 comuni vi sono ancora le seguenti 15 segreterie comunali prive del titolare: Badia Polesine, Contarina, Polesella, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Canaro, Castelguglielmo, Ceneselli, Crespino, Gaiba, Melara, Pontecchio Polesine, Salara e Villamarzana;

che tali sedi sono state coperte dalla prefettura di Rovigo con incarichi provvisori a segretari comunali fuori ruolo o mediante scavalchi, incarichi peraltro del tutto insufficienti per le esigenze delle amministrazioni;

che questa situazione ormai insostenibile provoca disfunzioni nei servizi e proteste sia da parte degli amministratori comunali che dei cittadini, tenuti presenti i molteplici, gravosi, delicati e complessi compiti che fanno capo ai comuni stessi.

se non ritenga opportuno assegnare alla provincia di Rovigo i segretari comunali necessari per superare questa pesante critica e non più rinviabile situazione.

(4-08709)

RISPOSTA. — In provincia di Rovigo risultano attualmente prive di titolare una segreteria di classe seconda (Badia Polesine), una classe di terza (Loreo) e dieci di quarta classe.

Per la copertura della sede di Badia Polesine il relativo concorso è in fase di svolgimento e sarà concluso entro la fine del 1982. La sede di Loreo è attualmente retta a tempo pieno da un segretario di ruolo, mentre tra quelle di classe quarta, alcune sono rette a scavalco ed altre da segretari fuori ruolo. L'alto numero di comuni di classe quarta privi di segretario titolare costituisce un problema non solo nella provincia di Rovigo, ma anche della

quasi totalità delle province situate nell'Italia settentrionale.

È, nota, infatti, la difficoltà che il Ministero dell'interno incontra nell'assegnare segretari titolari a comuni del settentrione, in quanto molti giovani vincitori di concorso rinunciano alla nomina in caso di destinazione a tali sedi, segnatamente perché l'allontanamento dai luoghi di origine determina la necessità di affrontare gravosi problemi, tra cui quello dell'alloggio. Si auspica che tale difficoltà possa essere superata con l'entrata in vigore del nuovo ordinamento previsto dalla legge-delega per la riforma dello stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali, attualmente all'esame della Camera dei deputati (atto Camera n. 3526).

Infatti, tra le varie disposizioni intese a rendere detto ordinamento ancora più aderente alle esigenze della categoria, è prevista (articolo 11) anche la facoltà dei comuni e delle province di fornire un idoneo alloggio al proprio segretario ad equo corrispettivo. La concessione di tale beneficio potrebbe incentivare notevolmente i giovani vincitori di concorso a scegliere quelle segreterie che attualmente vengono disertate.

Si soggiunge che si sta anche esaminando la possibilità di bandire i concorsi di grado iniziale con l'indicazione delle regioni che hanno un elevato numero di sedi vacanti, alle quali saranno assegnati i candidati vincitori, salva, ovviamente, la facoltà della destinazione a sedi diverse, in relazione alle contingenti esigenze di servizio.

Il Ministro dell'interno: ROGNONI.

ZARRO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere —

premessi che la Società autostrade SpA ha potenziato recentemente, in previsione del considerevole volume di traffico che verrà tra breve ad investirli con la

apertura al traffico della Caianello-Telese-Benevento, opera realizzata dal Ministero dei lavori pubblici, che collegherà l'Autostrada del sole alla Napoli-Bari, consentendo risparmi in tempo e in chilometri enormi per chi è interessato ai collegamenti tra la Puglia e l'Italia nord-ovest, i caselli autostradali di Caianello sulla A-2 e di Benevento-Castel del Lago sulla A-17;

sottolineato che, nonostante l'oculattezza della scelta, le opere realizzate sono largamente insufficienti per quanto in particolare afferisce al casello di Benevento-Castel del Lago che presenta le seguenti caratteristiche: è collocato in forte pendenza, è visibile solo a 100 metri di distanza perché è nascosto da un poggio alla fine di una curva a stretto raggio in fondo ad un vallone; gli automezzi che provengono da Benevento, acquistata forte velocità, si trovano di colpo di fronte ad una strozzatura della sede stradale: insomma, i pericoli per la circolazione automobilistica sono notevoli e molti incidenti sono stati causati proprio dalla necessità di dover frenare; alcuni automobilisti, negli ultimi anni, sono andati addirittura ad infrangersi contro le strutture in cemento armato del casello. Molte sono state le proteste degli stessi lavoratori del casello: a riprova di questo si portano le seguenti circostanze: l'Azienda ha provveduto ad installare il cartello di curva pericolosa alla fine di un lunghissimo rettilineo a 100 metri di distanza dal casello ed inoltre ha creato dei piccoli dossi sul manto d'asfalto per tentare di frenare la corsa delle auto e degli autotreni. Si consideri, inoltre, che per coloro che devono raggiungere Benevento, la più parte autotreni carichi, si prospetta, dopo avere pagato il pedaggio, una terribile salita da affrontare in 1^a velocità con le conseguenze facilmente immaginabili —:

a) se è a conoscenza della estrema pericolosità del casello di Benevento-Castel del Lago sulla Napoli-Bari A-17 e degli incidenti numerosi causati dall'assurda localizzazione del casello autostradale;

b) se ritiene che, per la mole di traffico che si svilupperà con l'apertura al traffico della Caianello-Telese-Benevento, sarà ancora possibile servirsi di un casello così infelicemente collocato;

c) quali assicurazioni intenda dare, soprattutto in ordine alla incolumità pubblica, circa l'inizio di opere di miglitoria.
(4-15920)

RISPOSTA. — La stazione di Benevento-Castel del Lago situata al chilometro 68+695 dell'autostrada Napoli-Bari è entrata in esercizio nell'anno 1969. Le attrezzature per il controllo dei pedaggi previste a suo tempo in sede progettuale rispondevano alle esigenze del traffico (3.500 transiti medi giornalieri) fino alla entrata in esercizio della superstrada Caianello-Telese-Benevento.

Per far fronte al previsto numero di traffico conseguente alla realizzazione della nuova arteria, la società Autostrade provvedeva a presentare all'ANAS il progetto di ampliamento da due a tre porte della citata stazione di Benevento, progetto che dopo la sua approvazione veniva immediatamente realizzato aumentando così del 50 per cento la potenzialità dell'impianto. La stazione, nella sua attuale configurazione a tre porte di cui una reversibile (e cioè utilizzabile, alternativamente, sia dai veicoli in entrata che da quelli in uscita) appare adeguata alla esigenza del traffico che è salito a circa 4.500 transiti medi giornalieri.

In merito a quanto affermato dall'interrogante circa la pericolosità della stazione si fa presente che la pendenza (5,3 per cento) del raccordo che porta alla stazione autostradale rientra, secondo quanto riferito dalla società Autostrade, negli *standards* propri della viabilità ordinaria. I lavori di ampliamento della stazione, ultimati sin dall'aprile 1981, non hanno variato la pendenza originaria dello svincolo, mentre sono stati allargati i piazzali interni ed esterni con la realizzazione di adeguate opere di contenimento dei rilevati.

Il raccordo della superstrada Bene-

vento-Telese-Caianello con lo svincolo autostradale comprende una curva con raggio di metri 250 e la stazione è visibile da una distanza di circa 400 metri. Dall'arca di stazione all'inizio della curva suddetta vi è un rettilineo di metri 250. La stazione è presegnalata, per chi proviene dalla superstrada, da un portale a bandiera ubicato a metri 632 di distanza e da un successivo cartello di preavviso posto a metri 350. La rugosità trasversale della pavimentazione è stata realizzata per richiamare l'attenzione degli utenti che, in avvicinamento alla stazione, non avessero rispettato la velocità di 40 chilometri orari imposta con regolare segnaletica verticale e l'ulteriore invito a rallentare segnalato mediante strisce sulla pavimentazione.

Le condizioni orografiche e planimetriche della strada consentono dunque, secondo il parere della società Autostrade, un tempestivo avvistamento dell'impianto autostradale, in modo da poter adeguare

agevolmente la velocità del mezzo alla manovra di ingresso in stazione.

In merito agli incidenti, si fa presente che dalla data dell'adeguamento della stazione (aprile 1981) al novembre 1982 si sono verificati sette incidenti di cui uno per errata manovra, uno per carico mal sistemato, uno per rottura freni e quattro per distrazione del conducente, il che obiettivamente, tenuto conto della media giornaliera dei veicoli (4.500 unità), che transitano per la stazione di Benevento, non consente di ritenere la situazione anomala o comunque tale da richiedere provvedimenti o opere di miglioramento per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Il Ministro delle partecipazioni statali: DE MICHELIS.